

TORNATA DEL 6 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Domande di urgenza. = votazione a squittinio segreto, e approvazione di cinque degli schemi di legge adottati per articoli nelle ultime sedute — Annunzio d'interrogazione del deputato Branca sui ritardi nelle intestazioni dei titoli del debito pubblico — Interrogazione del deputato Guala sopra provvedimenti relativi alla imposta sulla ricchezza mobile, e risposta del ministro per le finanze. = Discussione dello schema di legge per l'approvazione delle convenzioni finanziarie concluse coll'Austria — Osservazioni del deputato Paternostro Francesco — Discorso del deputato Oliva in opposizione alle convenzioni, e considerazioni in difesa delle medesime, dei ministri per gli affari esteri e per le finanze, e del relatore Cortese — Ragioni della minoranza della Giunta contro le convenzioni, esposte dal deputato Ronchetti — Incidente all'articolo 1 sull'ordine della votazione degli articoli, cioè sulla precedenza del 3°, aggiunto dalla Commissione, concernente la riserva dei diritti dei terzi, in cui parlano i deputati Rattazzi, Cortese, relatore, Mancini, Oliva, Finzi, Massari ed il ministro per le finanze — Gli articoli 1 e 2 sono approvati.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato; indi espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,485. I danneggiati dagli incendi dei 4 e 5 agosto 1848 nel comune dei Corpi Santi di Milano chiedono che, ove siano approvate le convenzioni finanziarie concluse coll'Austria in esecuzione del trattato di pace 3 ottobre 1866, vengano con apposita riserva dichiarati impregiudicati ed illesi tutti e singoli i diritti e le ragioni ed azioni anche reali ed ipotecarie ad essi competenti.

13,486. La Giunta municipale del comune di Ripateatina, in provincia di Abruzzo Citra, fa viva istanza perchè al più presto possibile sia discussa e votata la proposta di legge che accorda ai comuni la facoltà di potere pagare gli arretrati di canone per dazio-consumo governativo in rate annuali ed in un decennio.

13,487. I sindaci dell'antica provincia di Lomellina si rivolgono al Parlamento perchè voglia provvedere al pagamento delle requisizioni militari austriache ed al risarcimento dei danni causati dalla guerra del 1859.

13,488. La Giunta municipale di Ostiglia, provincia di Mantova, rivolge istanza perchè, nell'ammettere la convenzione finanziaria stipulata coll'Austria, siano dichiarate salve le ragioni creditorie dei terzi pei danni di guerra degli anni 1813, 1814, 1848, 1849, 1859, 1866.

13,489. La Giunta municipale di Miglianico, provincia di Abruzzo Citra, chiede una dilazione al paga-

mento degli arretrati del dazio-consumo dovuti da quel comune, che non li potè soddisfare per intemperie di campagna.

ATTI DIVERSI.

MASSARI, segretario. Vennero fatti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal prefetto di Grosseto — Atti del Consiglio provinciale di Grosseto, Sessione ordinaria e straordinaria 1869-70, una copia;

Dal signor Giuseppe Sanfilippo — I mali di Palermo, copie 2;

Dal professore Antonio Fenocchio — I Nizzardi e l'Italia. Osservazioni sur un opuscolo dell'onorevole deputato Mauro Macchi, copie 10.

PRESIDENTE. L'onorevole Corbetta ha facoltà di parlare.

CORBETTA. Io mi permetto di raccomandare calorosamente alla Camera le ragioni esposte nella petizione di cui l'onorevole segretario ha dato testè lettura.

Si tratta di circa 80 danneggiati per incendi avvenuti nei sobborghi di Milano nella notte dei 4 e 5 agosto 1849, stati ordinati dal Re Carlo Alberto per la difesa contro gli Austriaci.

Mi permetto eziandio di segnalare alla Camera come le ragioni di questi danneggiati, fatte constatare dallo stesso Governo austriaco da una Commissione nominata dal maresciallo Radetzky, formarono oggetto di speciali rimostranze per parte del conte di Cavour al

Congresso di Parigi; come successivamente nell'anno 1857 l'Austria imprese la liquidazione di questi debiti, ed anzi aveva cominciato a pagarne una parte allorchè sorvenne la guerra del 1859. Le istanze degli interessati già diedero luogo ad una discussione nel nostro Parlamento nel 29 giugno 1860, nella quale venne determinata la speciale posizione dei danneggiati.

Questo speciale riguardo è anche determinato dal fatto che molti fra essi, per un ammontare di lire 645,004 67, chiesero ed ottennero una prenotazione contro il Governo austriaco per crediti a di lui favore iscritti presso l'ufficio delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere.

Io prego quindi la Camera a volere trasmettere tosto questa petizione alla Commissione incaricata di riferire intorno alla legge oggi all'ordine del giorno, sia per provocare dichiarazioni e schiarimenti che meglio valgano ad assicurare la condizione degli interessati, sia perchè la Commissione si trovi sempre più suffragata nel mantenere quella sanzione che consacrò il concetto, rimanere in ogni modo integre ed imprejudicate le loro ragioni creditorie, qualunque sia il voto della Camera intorno alla legge oggi in discussione.

(La Camera acconsente.)

CADOLINI. Le petizioni portanti i numeri 13,486 e 13,489, la prima del comune di Ripateatina, la seconda del comune di Miglianico della provincia di Chieti, hanno per intento di chiedere alla Camera che voglia approvare la proposta relativa alla dilazione parziale nel pagamento dei canoni del dazio consumo.

Ora, siccome la Camera dovrà occuparsi di tale questione, io la prego a dichiarare d'urgenza queste due petizioni e di rinviarle alla Commissione che dovrà riferire intorno al progetto di legge che concerne questa materia.

(La Camera acconsente.)

PISSAVINI. Colla petizione segnata di numero 13,487 i sindaci dei comuni dell'ex-provincia di Lomellina chiedono che i danni e le requisizioni militari sopportate da quella provincia, durante l'invasione austriaca del 1859, siano poste a carico dello Stato.

Io faccio istanza perchè questa petizione sia dichiarata d'urgenza e inviata alla Commissione, la quale ha riferito sulle convenzioni finanziarie concluse coll'Austria in esecuzione del trattato di pace del 1866.

(La Camera acconsente.)

GHINOSI. Colla petizione 13,488 l'autorità municipale di Ostiglia prega la Camera di tener presente e serbare illesi gl'interessi dei terzi quando sarà per deliberare intorno alle convenzioni finanziarie stipulate coll'Austria; io domando che essa venga trasmessa, come le altre di già accennate, alla Commissione che ha riferito sulle dette convenzioni. Io prego poi la stessa Commissione a volerle fare benigna accoglienza, malgrado l'intestazione maccheronica che porta.

(La Camera acconsente.)

MARTELLI BOLOGNINI. Domando alla Camera che voglia compiacersi di dichiarare d'urgenza la petizione n° 13,482, colla quale Lancellotti Bernardino, di Staffola, già ufficiale della repubblica romana, chiede di essere raccomandato al Ministero della guerra per quei provvedimenti che tendano ad assicurare a quel disgraziato un poco di pane.

(È dichiarata urgente.)

PRESIDENTE. Per affari di famiglia il deputato Melisari chiede il congedo di un mese; il deputato Rega di tre giorni; il deputato Pecile di dieci; il deputato Brignone di cinque; il deputato Pasini di quattro; il deputato Fiorentino di otto; il deputato Morpurgo di dieci; il deputato Fornaciari di tre; il deputato Ruspini Pietro di otto; il deputato De Donno di otto; il deputato Vicini di cinque; il deputato Piccoli di quattro.

Per motivi di pubblico servizio il deputato Araldi domanda un congedo di giorni otto; il deputato Cerroti di quattro; il deputato Camuzzoni di dieci; il deputato Podestà di dieci; il deputato Landuzzi di dieci; il deputato Rizzoli di quindici.

Per malferma salute il deputato Panzera chiede un congedo di giorni quindici; il deputato Tedeschi di trenta.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Come la Camera ricorda, furono approvati per alzata e seduta gli articoli di otto disegni di legge; ora si comincerà a procedere alla votazione per scrutinio segreto sui cinque primi progetti che sono iscritti nell'ordine del giorno.

(Segue l'appello.)

Risultamento della votazione sui progetti di legge:

Autorizzazione di spesa pel bacino di carenaggio nel porto di Messina.

Presenti e votanti	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli	222
Voti contrari	7

(La Camera approva.)

Proroga del termine stabilito per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Presenti e votanti	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli	214
Voti contrari	15

(La Camera approva.)

Soppressione del fondo territoriale nelle provincie venete e mantovana.

Presenti e votanti	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli	218
Voti contrari	11

(La Camera approva.)

Revisione dei redditi de' fabbricati di Firenze.

Presenti e votanti	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli	217
Voti contrari	12

(La Camera approva.)

Computo delle campagne di guerra ai militari riformati.

Presenti e votanti	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli	215
Voti contrari	14

(La Camera approva.)

INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI BRANCA E GUALA SUI RITARDI CHE SI AVVERANO NELLE INTESAZIONI E TRASFERIMENTI DEI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO E INTORNO AI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro per le finanze, comunico a lui ed alla Camera due domande d'interrogazione.

La prima è dell'onorevole Branca del tenore seguente:

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro delle finanze sui ritardi che si avverano nelle intestazioni e trasferimenti dei titoli del debito pubblico. »

L'altra è dell'onorevole Guala così concepita:

« Il sottoscritto desidera interrogare il signor ministro delle finanze intorno a provvedimenti relativi all'imposta di ricchezza mobile. »

Prego l'onorevole ministro a dichiarare se e quando intenda rispondere a queste due interrogazioni.

SELLA, ministro per le finanze. Quanto alla prima domanda relativa al debito pubblico, siccome fra pochi giorni la Camera si dovrà occupare di un argomento di questa natura, cioè dell'unificazione del debito pubblico pontificio, per la quale occasione sono già state sollevate l'altro giorno dall'onorevole Accolla altre questioni, mi pare che l'interrogazione potrebbe essere rimandata all'occasione in cui si farà la discussione di quel progetto di legge.

Quanto all'altra domanda che vuol fare l'onorevole Guala, sarebbe forse meglio che o adesso, o quando la Camera stabilirà, egli la facesse senz'altro; imperocchè, se i fatti a cui egli accenna fossero a me abbastanza conosciuti, potrei rispondere immediatamente; se no, mi riserverei a prendere informazioni per dare in seguito una risposta conveniente.

PRESIDENTE. Onorevole Branca, il signor ministro delle finanze crede che l'interrogazione che ella ha presentato possa trovare il suo posto quando verrà in discussione la legge sull'unificazione del debito pontificio; ella aderisce?

BRANCA. Io non aderisco per le ragioni che sto per

dire. Io non intendo di fare un'interpellanza per discutere sopra un provvedimento che vorrei invocare dalla Camera; io intendo anzi lasciare la questione impregiudicata, e desiderava interrogare il ministro sullo stato del materiale esistente nelle officine senza punto proporre un provvedimento legislativo, perchè comprendo benissimo che in questo momento tal proposta non troverebbe sede opportuna.

Se il ministro volesse almeno promettere che in via puramente amministrativa terrà conto di questi ritardi e darà soddisfazione agli interessati i quali da quattro o cinque mesi non possono vedere compiuti i trasferimenti, benchè il ministro delle finanze nella seduta del 19 giugno passato, quando appunto fu votata la legge sulla soppressione delle direzioni locali del debito pubblico, dicesse che non ne sarebbe venuto alcun ritardo nelle operazioni del Gran Libro, ma una maggiore accelerazione, mentre invece quest'accelerazione non è avvenuta affatto; se il ministro, dico, facesse delle dichiarazioni in questo senso, io mi dichiarerei soddisfatto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sono agli ordini della Camera e dell'onorevole Branca. Se si trattasse di fatti speciali, e che egli volesse, come si suole, comunicarmi prima affinchè io potessi raccogliere gli schiarimenti necessari, e quindi fare la sua domanda pubblicamente, io potrei rispondergli con maggiore cognizione di causa di quel che possa fare in questo momento. Presentemente io non potrei che limitarmi a generalità, e questo poco gioverebbe; mentre, ripeto, quando l'onorevole interpellante volesse farmi conoscere le lagnanze che egli vuol muovere, io potrei, quando avessi raccolte le informazioni occorrenti, rispondere più soddisfacentemente per lui ed anche per la Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Branca, ella non voleva fare che una raccomandazione?

BRANCA. Io non voleva fare che una semplice raccomandazione, perchè non aveva alcun fatto speciale da citare.

PRESIDENTE. L'onorevole Branca lamenta che nelle intestazioni dei titoli del debito pubblico occorran dei ritardi, che, secondo lui, potrebbero essere di molto ridotti.

BRANCA. Io ho dichiarato di non voler fare osservazioni speciali, anzi riconosco l'alacrità della direzione generale del Gran Libro nel diminuire gl'inconvenienti prodotti dal soverchio agglomeramento degli affari in un'unica sede. Io intendo solamente fissare l'attenzione del signor ministro delle finanze su questo soggetto, perchè se ne preoccupi; e mi riservo a trattare l'argomento di proposito, quando tra breve verrà in discussione la legge dell'unificazione del debito pubblico, secondo l'onorevole ministro ha detto.

PRESIDENTE. L'onorevole Guala ha facoltà di rivolgere la sua interrogazione.

GUALA. Non so se sieno giunte fino al signor ministro delle finanze alcune lagnanze, anche gravissime, che da parecchi cittadini si sono elevate contro alcuni agenti delle tasse, i quali senza che intervenisse alcuna varietà nella produzione della ricchezza pubblica o privata, duplicarono, triplicarono e perfino moltiplicarono i redditi della ricchezza mobile e dei fabbricati. In alcune terre del Piemonte, d'ordinario così tranquille ed ossequiose alle autorità, e rassegnate patriotticamente a sopportare i pesi che impone la politica nazionale, ho potuto io stesso constatare della effervescenza, che confina quasi con l'agitazione; ed in questo momento stesso alcuni onorevoli colleghi mi accertarono che eguale effervescenza (che io non ho potuto personalmente constatare, ma che lo fu da essi) esiste anche in altre parti del paese.

Comprendo bene che le Commissioni chiamate dalla legge a dichiarare quale sia la verità, nelle contestazioni tra l'agente ed il contribuente, sono le sole che dovranno in definitivo dire l'ultima parola in proposito, e non è mia intenzione qui di preoccuparne il verdetto o di volerne impedire menomamente la libertà d'azione. Ma siccome l'operato di questi agenti, quando non fosse il risultato di ordini generali che interessino tutti gli abitanti, potrebbe risolversi, sto per dire, quasi in una odiosa persecuzione personale, desidero perciò, anche nell'interesse della tranquillità del paese, di sapere dal signor ministro delle finanze se o no esistano questi ordini generali, e, dato che esistano, siccome essi interesserebbero, ripeto, la generalità dei cittadini, qualora egli non abbia nessuna ragione per tenerli nascosti, voglia dirci in pari tempo su quali motivi sieno fondati.

Confido che il signor ministro delle finanze vorrà considerare questa mia interrogazione, come vorrà la Camera vederla diretta soltanto a tranquillare il paese e chiarire una posizione affidata essenzialmente al buon senso dei contribuenti, i quali, quando queste ragioni esistano e siano realmente serie, si rassegneranno a quei maggiori carichi che fossero necessari in genere per sopperire alle imperiose condizioni del paese, ed in specie fondati sugli imparziali sindacati della Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Innanzitutto posso tranquillare l'onorevole Guala che non furono diramati ordini speciali per raccomandare di agire piuttosto in un luogo che in un altro, piuttosto sopra gli uni che sopra gli altri.

La Camera ricorderà la discussione dell'anno passato sopra l'imposta della ricchezza mobile, ricorderà le varie questioni che si sono sollevate davanti al Parlamento ogni qual volta si è trattato dei bilanci. Si è lamentato a olte volte che il provento dell'imposta di ricchezza mobile fosse molto inferiore a quanto dovrebbe essere, e con ragione, poichè evidentemente il reddito mobiliare della nazione è assai maggiore di

quello che risulta dalle tabelle per l'applicazione dell'imposta. Basta considerare che il reddito tassabile (non vorrei errare nelle cifre che ora riferisco coll'aiuto della sola memoria) è inferiore ai 600 milioni.

CORBETTA. 520.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ringrazio l'onorevole Corbetta, perchè i miei argomenti crescerebbero in tal caso di forza.

Ora, per poco che ci si pensi e si consideri qual è la entità del credito ipotecario fruttifero in Italia, quale è l'entità dei salari, delle industrie, dei comuni e degli stabilimenti pubblici, è evidente che il reddito tassabile deve essere assai più dei 520 o 600 milioni di cui stiamo parlando. Quindi è avvenuto che il Parlamento stesso ha influito, coll'autorità delle sue osservazioni, ad ispirare all'amministrazione il desiderio di procedere con maggior cura ed attenzione perchè il pubblico erario non sia defraudato del provento che gli spetta, o ne abbia almeno una parte un po' più ragguardevole di quella che ha attualmente.

È avvenuto ancora che, per parte mia e di tutti gli amministratori, si è inculcato agli agenti delle imposte che portassero la loro attenzione sopra questo argomento, esponendo loro che evidentemente il reddito accertato precedentemente era di gran lunga inferiore al reddito reale. In conseguenza di ciò non solo un agente delle imposte ma molti di essi, non per fare dello zelo fuor di proposito, ma realmente per compiere un dovere (ed io sono sicuro che la Camera lo sentirà con piacere) procedettero su questo punto con maggior rigore. Può darsi che alcuno abbia esagerate le proposte; ma l'onorevole Guala ha giustissimamente osservato che l'agente non fa che una proposta. Vi sono poi le Commissioni locali e le Commissioni provinciali a cui possono rivolgersi i contribuenti. Per conseguenza l'operato degli agenti non costituisce un aggravio definitivo per i contribuenti.

Quindi io credo che l'onorevole Guala si tranquillerà, e si tranquilleranno anche le popolazioni cui egli accenna, quando sappiano che questo è un fatto generale; che le raccomandazioni dell'amministrazione furono d'ordine generale, e provengono, non soltanto dall'amministrazione, ma dal Parlamento stesso, il quale, ogni qual volta si occupò di questa questione, lamentò che i redditi non fossero iscritti per le somme cui effettivamente ascendono, ma invece in cifra molto lontana dal vero.

L'onorevole Guala, che conosce la ricchezza del paese, credo che sarà persuaso anch'egli di tale fatto quando un istante consideri queste cifre. Quindi io mi lusingo che egli vorrà piuttosto confortare l'amministrazione finanziaria a procedere risolutamente in questa via d'indagare la realtà del reddito, anzichè biasimare coloro i quali tentano di fare del loro meglio perchè l'erario pubblico abbia quello che gli spetta; poichè, se i detentori di redditi di ricchezza

mobile non sono tassati come debbono esserlo, che cosa succede? Succederà che saranno, per esempio, i più leali nelle loro dichiarazioni od i proprietari di terre quelli che dovranno pagare, imperocchè alle spese pubbliche il paese deve pure in qualche maniera sopperire.

PRESIDENTE. Onorevole Guala, è soddisfatto?

GUALA. Io non aveva altro desiderio che di sapere se queste erano misure generali. Mi dichiaro quindi soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Luscìa ha chiesto la parola, ma il regolamento m'impedisce d'accordargliela. Se si tratta d'un'altra interrogazione, la presenti al banco della Presidenza e sarà annunciata alla Camera.

LUSCÌA. È sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Scusi: non posso per ora accordarle la parola, il regolamento lo vieta.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI CONVENZIONI FINANZIARIE CONCHIUSE COLL'AUSTRIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sulle convenzioni finanziarie concluse coll'Austria in esecuzione del trattato di pace del 1866. (V. *Stampato n° 51*)

Chieggo al signor ministro delle finanze se accetta che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sono nella necessità di pregare la Camera ad aprire la discussione sopra il progetto ministeriale, imperocchè (ne sarà forse cau a il difetto in me di cognizioni legali), io debbo dichiarare esplicitamente che temo le conseguenze dell'articolo secondo stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, come ella ha inteso, il signor ministro propone che la discussione si apra sul progetto ministeriale, ma pare a me che sopra di ciò non possa sorgere una contestazione; siccome l'articolo 2 che veramente dovrebbe essere 3, non è accettato dal Ministero, la Camera si pronunzierà a suo tempo sul medesimo; quindi, sotto questa riserva, non è il caso di fare ora nascere una discussione.

CORTESE, relatore. Confermo solo quanto ha detto il signor presidente, che l'articolo secondo deve essere articolo terzo.

PRESIDENTE. Per ora ci occuperemo della discussione generale.

Su questa primo iscritto è l'onorevole Francesco Paternostro. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO F. Mi limiterò a brevi osservazioni sull'articolo terzo del protocollo annesso alla legge, procurando di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro per le finanze...

Una voce a destra. Aspetti all'articolo terzo!

PATERNOSTRO F. L'articolo terzo del protocollo si approva colla legge.

PRESIDENTE. Continui il suo discorso.

PATERNOSTRO F. Dicevo dunque che desidero di richiamare a questo proposito l'attenzione degli onorevoli ministri per le finanze e per gli affari esteri, e domandare loro se credono, colla clausula accettata dal Governo austro-ungarico, di avere provveduto a quello a cui si voleva provvedere con questo lavoro, cioè a sbarazzare l'Italia di tutte le pendenze finanziarie coll'Austria che contrastavano col nostro onore e col nostro interesse.

L'articolo terzo del protocollo di cui ho fatto parola contiene da parte del Governo italiano la dichiarazione che egli non crede di accettare il carico della restituzione delle rate spettanti alle due principesse Maria Annunziata e Maria Immacolata sulla dote e controdote della loro madre Maria Teresa, ex-regina di Napoli. Dalla parte del Governo austro-ungarico si dichiara che, accettando le ragioni per le quali il Governo italiano crede di non essere obbligato a questa restituzione, pure si riserva a fare delle ulteriori indagini. Con ciò io credo si stabilisca una scappatoia, si lasci aperto il campo ad ulteriori indagini, in conseguenza delle quali potremmo essere chiamati alla restituzione di quello che crediamo non doversi da noi restituire. Questa dichiarazione è fatta chiaramente nel rapporto che precede il progetto ministeriale, ov'è detto:

« Col contratto matrimoniale del 26 dicembre 1836 tra Ferdinando II, re di Napoli, e l'arciduchessa Maria Teresa Isabella d'Austria, fu ad essa assegnata in dote la somma di fiorini austriaci 200,000 (ducati napoletani 120,000), e come controdote la somma di fiorini 60,000 (ducati 36,000). Asserivasi che l'una e l'altra fossero state impiegate nella tesoreria generale di Napoli al frutto annuo del 6 per cento, e perciò veniva domandato dal Governo austro-ungarico che il Governo italiano pagasse alle principesse Maria Annunziata e Maria Immacolata, entrate nella Casa d'Austria, le quote loro spettanti sulla dote e controdote della detta regina Maria Teresa, loro madre.

« Per altro, istituite opportune ricerche, si è venuto a conoscere che la dote e controdote suddette non furono mai collocate nella tesoreria di Napoli, ma furono invece iscritte nel Libro del debito pubblico di quel regno in nome del re Ferdinando II; che, dopo la sua morte, la corrispondente rendita fu, in data del 7 luglio 1860, intestata a Sua Maestà la regina Maria Teresa Isabella d'Austria, e che, per atto di traslazione del 18 agosto dello stesso anno 1860, venne la detta rendita intieramente alienata ed intestata ai fratelli Rothschild.

« È quindi da ritenere che il Governo italiano sia completamente esonerato da ogni responsabilità per il reclamato credito. Ciò non ostante, essendosi i rappresentanti imperiali riservati di fare ulteriori verifi-

cazioni in proposito, noi, aderendo al loro desiderio, abbiamo dichiarato coll'articolo 3 del protocollo (allegato C) che riconosciamo in massima l'obbligo che avrebbe l'Italia di pagare l'accennato debito, quando, nell'interesse delle mentovate principesse, venisse dimostrato che non fosse stato soddisfatto. »

Per tal modo il diritto creditorio che vorrebbe attribuire alle due principesse avrebbe la sua origine in un fatto che eliminerebbe ogni responsabilità per parte nostra, quale è l'alienazione della loro dote e controdote verso i fratelli Rothschild. Quindi pare a me che non si salvi nè il decoro della nazione nè l'interesse dell'erario, ammettendo la possibilità che questi diritti vengano verso di noi sperimentati. Perocchè, anche ammesso che non sia stata restituita la rendita a chi di diritto, la responsabilità non può ricadere su noi. In conseguenza credo che il Governo avrebbe fatto meglio di chiudere ogni adito, anzichè lasciarlo aperto, ad ulteriori investigazioni od indennizzi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare opportuno di rispondere subito a questo fatto particolare che venne citato dall'onorevole Paternostro.

Come egli ha accennato, e come risulta dalla relazione, i titoli sulla rendita pubblica che costituivano la dote della principessa di cui si parla furono nel 1860, credo, intestati ai fratelli Rothschild. Per parte nostra, si disse essere questo un fatto che riguarda le principesse. Ma, siccome in quel momento Parigi era chiusa e non si poteva verificare ulteriormente, così noi dichiarammo i fatti quali risultano dai nostri registri; i commissari imperiali per parte loro dichiararono di riservarsi di riconoscere più tardi come stessero le cose; e naturalmente non si potè venire ad una definitiva risoluzione per quella circostanza di forza maggiore che l'onorevole Paternostro capirà perfettamente. Ma noi crediamo che sopra questo punto non vi sarà alcun reclamo ulteriore. Questa clausola, in certo modo sospensiva, non è posta per altro motivo se non per quel fatto di forza maggiore che ho testè indicato.

PRESIDENTE. L'onorevole Oliva ha facoltà di parlare.

OLIVA. Dirò brevemente alcune cose che concernono il carattere generale delle convenzioni che ci vengono presentate.

Col trattato di pace del 1866 si era stipulato negli articoli 6 e 7 che si sarebbe dovuto procedere alla liquidazione del Monte lombardo-veneto fra il Governo austriaco e l'Italia.

A tale effetto il Governo del Re ci presenta una convenzione, la quale, a parer mio, eccede i termini degli articoli stessi.

Infatti la prima delle convenzioni, che sono soggette al nostro esame, non si occupa unicamente della liquidazione del Monte lombardo-veneto, ma anche di altri gravissimi interessi, e li risolve in maniera che io ritengo costituisca un gravissimo danno per lo Stato.

Se non ci fosse questa ragione d'ordine economico, forse si potrebbe sorpassare alla ragione legale che ho accennata poc'anzi, quantunque non si vada mai troppo gelosi nel trattenere il potere esecutivo in questa via, che non dirò di arbitrii, ma per lo meno di troppo facili iniziative; ma c'è il danno finanziario ed economico, e questa considerazione mi pare tale che non si possa trasandare, in guisa che la Camera, prima di dare il suo voto approvativo del progetto di legge, ci pensi due volte.

Fra gli interessi che vengono risolti con le convenzioni in discorso e che non sono comprese nei termini dei due articoli 6 e 7 del trattato di pace, vi è la vertenza delle passività private di Lodovico Borbone duca di Lucca, passato poi al trono di Parma, vale a dire di due prestiti contratti con case tedesche e che vennero iscritti sul Gran Libro dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla come debito di quello Stato, e in seguito ad una stipulazione in forza della quale l'ex duca di Lucca si era obbligato di portare il debito assunto pei bisogni privati della sua casa a carico del ducato di Parma.

Dopo che pel diritto di reversibilità stabilita dai trattati del 1815 il duca di Lucca fu assunto al trono di Parma, si affrettò a dare esecuzione all'impegno che aveva contratto, ed emanò un decreto col quale veniva ordinata l'iscrizione sul Gran Libro di una rendita pari alla summentovata passività; e così stettero le cose finchè nel 1859 un altro decreto egualmente emanato da un potere sovrano, vale a dire dal dittatore Farini, cassò dal Gran Libro la rendita iscritta, o per meglio dire, ne sospese il pagamento.

Vi furono reclami per parte del Governo imperiale austriaco e dell'ex-duca di Modena, i quali, essendo interessati come fideiussori del debito, erano interessati che questo rimanesse a carico dello Stato.

Il Governo italiano (ed è giustizia questa che bisogna ampiamente rendergli) non ascoltò quelle lagnanze, nonostante che il Consiglio di Stato emanasse un parere favorevole ai reclamanti; ed anche quando la vedova di Carlo III di Borbone pubblicamente reclamò l'esecuzione del decreto del suo defunto marito, il Governo italiano rispose negativamente.

Venne la legge di unificazione del debito pubblico; ebbene codesto debito del patrimonio privato dei Borboni non venne riconosciuto tra quelli che avevano diritto di essere iscritti nel Gran Libro italiano. Il Governo del Re adunque aveva mantenuto il diritto dello Stato e respinto continuamente la possibilità giuridica che le passività borboniche potessero cadere a carico del regno.

Quando tutto ad un tratto i nostri negoziatori, per dare esecuzione agli articoli 6 e 7 del trattato di pace 1866, trovandosi di fronte a pretese messe in campo dai plenipotenziari austriaci, colle quali si facevano risorgere gli antichi reclami, non seppero resistere ed

aderirono a tutto quello che fino a quel momento il Governo del Re aveva rifiutato.

Cosicchè attualmente, in forza di queste convenzioni che sono ora soggette al nostro esame, noi verremmo ad accollarci quel debito che grava sul patrimonio privato del Borboni di Lucca e di Parma e ce lo assumeremmo come debito della nazione. È bensì vero che il Ministero, nella relazione che fa precedere al progetto di legge, dice che il Governo si riserva poi di rivalersi sul patrimonio privato dei Borboni, sui beni cioè che essi possedevano nella provincia di Lucca.

Tutti sanno qual valore hanno questi beni, e per conseguenza una tale riserva è affatto illusoria.

Quale mai è la vera ragione per la quale il Governo del Re cedesse così facilmente, così repentinamente e, dirò anche, così improvvidamente in una questione così rilevante?

Ragioni finanziarie? No. Ragioni giuridiche? Nemmeno. Lo credereste? Si adduce per giustificare questa ed altre simili concessioni, di cui abbondano le convenzioni, una ragione politica. E lo dico sorridendo, perchè ciò non merita che sorriso.

Una ragione politica!

Eppure è così. Lo dice il Governo del Re nella sua relazione; ed il suo pensiero fu poi ampiamente interpretato dall'onorevole relatore della Giunta, il quale nel suo rapporto incomincia appunto a dichiarare che per riguardo a queste convenzioni bisogna tenere innanzitutto in vista che il criterio giuridico finanziario deve essere secondario, e che quello che deve primeggiare e quindi ispirare il nostro voto è il criterio politico.

Voi avete letto la relazione della Commissione; ma non sarà inutile di citarne le testuali parole. Ne valgono la pena.

« Il concetto, dice il relatore, che ha dominato nelle trattative e nelle conclusioni di codeste transazioni, le quali mettono fine all'ultima cagione di malumore e di dissidio tra i due paesi che oggi aspirano a schietta e leale amicizia, fondata sulla salda base del comune interesse, fu gemino; dappoichè è evidente che non di rado sul criterio puramente finanziario ebbe il sopravvento il criterio politico. Parve che, in tanto turbinio d'inattese vicende, le quali hanno mutato l'assetto internazionale dell'Europa, scrollate le basi delle antiche e delle recenti alleanze e reso incerto e torbido l'avvenire, fosse accorgimento politico, degno d'incanto, il prepararsi a potere nel giorno del bisogno stringere la mano ad un amico a conti fatti e non a conti da fare; avere le armi interamente ripulite e senza macchia, fosse pure minima, dell'antica ruggine. »

Dunque, signori, pare che si tratti dei preliminari di un'alleanza, che voi ci proponete sotto l'aspetto di una convenzione finanziaria!

Ma in tal caso è bene che le cose si dicano e si trattino schiettamente; poichè, quando fosse apertamente

dichiarato che, invece di essere sul terreno finanziario, siamo sopra il terreno politico, allora sapremmo almeno come dovremmo comportarci.

Invece del ministro delle finanze chi dovrebbe interloquire sarebbe il ministro degli affari esteri; è desso che dovrebbe dare le spiegazioni opportune. (*Interruzione dal banco dei ministri*)

Non ho inteso la interruzione, comunque fra poco dovrò tornare su questo argomento.

Il relatore, ho detto (però se m'inganno, tanto meglio), è stato l'interprete del pensiero del Governo, espresso anche nella relazione di quest'ultimo, che precede al progetto di legge. (*Segni di diniego dal relatore*)

Una voce a sinistra. Lo legga!

OLIVA. La relazione sta sotto gli occhi di tutti.

Intanto mi tocca dimostrare, con un altro esempio, che, nell'addivenire a codesta transazione si è ecceduto i termini del trattato.

Infatti quegli articoli 6 e 7, come già ricordai, non riguardavano che la liquidazione del Monte Lombardo-Veneto, e qualunque altra questione che non avesse attinenza col Monte era assolutamente estranea a una convenzione che avesse riferimento a quegli articoli.

Or bene, i nostri negoziatori non solo eccedettero i limiti del trattato, occupandosi delle passività borboniche, le quali nulla avevano a che fare col Monte Lombardo-Veneto, ma anche occupandosi e trattando di altra più grave e importante questione, egualmente intorno agli articoli 6 e 7 del trattato del 1866, vale a dire la molteplice, complessa e delicatissima questione dei danni di guerra.

Vi è qui impegnata tutta una serie d'interessi i quali in parte avevano, ed hanno una garanzia sicura nei trattati internazionali, del 1818 e del 1849.

Tutti sanno che col trattato del 1849 la Sardegna aderì a pagare la somma di 75 milioni reclamata dall'Austria per i danni sofferti dal *Governo austriaco, dai sudditi, dalle città e dai corpi morali* durante la campagna del 1848.

La Sardegna pagò i 75 milioni. Furono questi 75 milioni impiegati a tacitare i danni, a soddisfare alle ragioni creditorie dei danneggiati? No, poichè da tutti i lati sorgono ancora i reclami dei danneggiati; tutti gli interessi che furono feriti rimangono ancora in aspettazione del risarcimento; in altri termini, l'Austria si è bene intascati i 75 milioni, ma non li ha erogati allo scopo pel quale erano stati a lei sborsati dalla Sardegna.

Qui sorge, o signori, una grave questione, la questione per la quale il regno d'Italia, come Governo succeduto al Governo austriaco, potrebbe essere costretto nelle vie giuridiche a risarcire i danni di quei privati, le cui ragioni creditorie furono in massima riconosciute dal Governo austriaco. Non intendo qui discutere ora, nè molto meno risolvere codesta questione; ma essa sorge e si enuncia da sè; noi dobbiamo tenerne conto.

È non è già, o signori, non è già a nome di interessi privati che noi dobbiamo domandare franche spiegazioni del modo onde il Governo intende a questo riguardo la propria posizione di fronte all'Austria; non dico di fronte ai terzi, poichè i diritti dei terzi non dipendono dalle ragioni intervenute circa al debitore. Le spiegazioni dobbiamo domandarle, ma in nome dell'interesse dello Stato, imperciocchè, o signori, accettando senz'altro il progetto di legge, non vogliamo esporre lo Stato al pericolo di dover essere chiamato esso a sottostare di nuovo al peso di pagamenti, pei quali l'Italia ha già erogato una cospicua somma, consegnando a tale effetto, costrettavi dalla forza delle armi, all'Austria vincitrice nel 1849, 75 milioni, una parte dei quali fu appunto espressamente destinata a soddisfare i danni privati.

Vorremmo noi, o signori, dare la sanzione del nostro voto alla pretesa austriaca, che vorrebbe liberato l'austriaco Governo da ogni suo impegno e obbligo? Per la quale pretesa sul Governo italiano verrebbe conseguentemente a ricadere la responsabilità giuridica dei danni rimasti insoddisfatti.

Vi è anche l'altra somma di 25 milioni che nel trattato del 1818 tra Francia e Austria, questa ricevette dalla prima per soddisfare i danni provenienti dalle guerre del 1813 e del 1815. Anche di quei 25 milioni si aspetta ancora l'erogazione pel titolo pel quale vennero dati all'Austria; anche con quel trattato venne in massima riconosciuto l'obbligo di soddisfare agli interessi privati colpiti e feriti dalle guerre del 1813 e del 1815; il Governo austriaco aveva l'obbligo di ripartirli per incarico del Governo francese. Or bene, basterà che l'Austria si dica e si creda disimpegnata da un tale obbligo, perchè noi facciamo atto di acquiescenza. Non lo possiamo senza venir meno ad ogni dovere, ad ogni cautela. Noi dobbiamo preservare colle ragioni dei cittadini italiani l'interesse dello Stato. Una tale questione estesa anche ai danni di guerra inflitti per fatto e opera dell'Austria nel 1859 e nel 1860, ha richiamato l'attenzione del Comitato, e venne risolta in guisa che, rimediando all'arrendevolezza soverchia usata verso il Governo austriaco, fossero mantenute impregiudicate, con una riserva da introdursi nel progetto di legge, le ragioni creditorie dei terzi, verso chiunque debba essere ritenuto debitore dei danni. Torno a ripeterlo: noi dobbiamo rimediare all'imprudenza del Governo, salvandolo dagli effetti della sua troppo facile acquiescenza alle pretese austriache.

Diffatti, se trionfa il principio posto innanzi dai negoziatori austriaci, che cioè l'Austria non si riconosce più obbligata in nessuna guisa al risarcimento dei danni nè come autrice e responsabile per proprio fatto in conseguenza di essi, nè come depositaria dei fondi ricevuti dalla Francia nel 1818, e dal Piemonte nel 1849, ne viene per conseguenza che il Governo del Re, accettando codesta massima, si collocherebbe da sè nella

necessità giuridica di soddisfare esso alle obbligazioni austriache.

Se il Governo del Re non respinge in quest'Aula come non ha respinto nei negoziati, categoricamente, codesta massima; pensi a quali passività novelle espone le finanze per la posizione molto critica che si assume in faccia ai privati; imperciocchè, non lo si dimentichi, il fatto del Governo italiano che negozia col Governo austriaco, non poteva menomamente ledere nè modificare i diritti dei terzi. (*Segni di dissenso del ministro delle finanze*)

Questa è una questione semplice, e che mi pare non meriti nè le interruzioni nè i dinieghi dell'onorevole ministro delle finanze.

Ci persino il ministro delle finanze e quello degli affari esteri, e rettificchino finchè sono in tempo con formali dichiarazioni le condizioni dello Stato in faccia ai creditori.

Io mi rivolgo ai ministri e chiedo loro: signori, in qual modo vi siete creduti autorizzati a trattare una tale questione? Entra essa forse nei termini e limiti del trattato di pace del 1866? No, perchè quei termini sono categorici e precisi, e non riguardano altro che la liquidazione del Monte lombardo-veneto. Che cosa vi hanno che fare con questa i danni di guerra? Questa era una questione assolutamente estranea alle vostre facoltà, assolutamente estranea ai termini degli articoli che voi intendevate di eseguire, per conseguenza ripeto che voi avete ecceduto i termini del trattato.

Le questioni che riguardano le passività borboniche, come la questione dei danni di guerra, potrebbero, nel vero, formare materia di transazioni internazionali; voi, signori ministri, potevate, di vostra iniziativa, intraprendere trattative col Governo austriaco, transigere e stipulare, colla riserva, s'intende, del voto del Parlamento, ma non potete presentarci le convenzioni attuali come fatte in esaurimento del trattato del 1866, in virtù del quale la sola questione per la quale avevate obbligo di trattare era la liquidazione del Monte lombardo-veneto.

E perciò, se la prima delle convenzioni eccede in massima parte i termini del trattato, la seconda vi è completamente estranea. Infatti avverto che la seconda di queste convenzioni è fatta in esecuzione dell'articolo 22 di quel trattato.

L'articolo 22 del trattato 3 ottobre 1866 aveva per iscopo di guarentire agli arciduchi austriaci la facoltà di entrare in possesso dei loro beni situati in Italia, e le contestazioni relative venivano intieramente riservate ai tribunali.

Questo principio fu enunciato nella relazione della Giunta parlamentare presentata dal deputato Mancini.

Ognuno deve ricordare che il trattato di pace venne presentato pochi giorni prima dello scioglimento della Camera, in conseguenza del che la relazione che era

stata fatta non potè essere portata alla discussione.

Convocata la nuova Camera, si presentò il trattato, si radunò una nuova Giunta, la quale però non fece che riprodurre la relazione Mancini, come appare dal testo che ho sotto gli occhi.

Ecco come si esprime la relazione della Giunta parlamentare a proposito dell'articolo 22:

« L'articolo 22, che guarentisce agli arciduchi austriaci di poter rientrare nel possesso dei loro beni in Italia, non può dar luogo ad osservazioni, poichè ogni controversia sull'applicazione di questa stipulazione nei casi particolari sarebbe di competenza dei tribunali, e non può temersi che si apra per conseguenza la via a sacrifici per lo Stato. »

Questo principio stabilito così formalmente venne forse respinto dal Governo nella discussione? No, esso non diede luogo a nessuna contestazione, esso passò per conseguenza come una interpretazione del trattato di pace che la Camera approvò.

Or dunque, o signori, come poteva il Governo credersi autorizzato dall'articolo 22 ad addivenire a transazioni per risolvere delle questioni che in forza dell'articolo stesso dovevano essere riservate ai tribunali? Egli non aveva facoltà a questo riguardo, ed anche qui egli si presenta con un fatto di sua iniziativa, che non ha radice nel trattato di pace, che anzi vi trovava un divieto.

Ora voi non potete venirci a dire che c'invitate a dare il voto a questa convenzione in esecuzione dell'articolo 22 del trattato del 1866. Presentatela, se vi piace, come una convenzione nata dal vostro pensiero, tutta spontanea, ed allora vedremo di che si tratta, ma non c'intendiamo vincolati da un voto precedente che le è affatto estraneo.

Laonde non è oziosa, come la Camera vede, questa osservazione; imperciocchè tutti sanno che difficilmente una convenzione internazionale, presentata ad un Parlamento, può essere respinta, massime quando gli viene presentata come atto consecutivo di un trattato precedentemente approvato, e quindi come un atto derivante dalla volontà del Parlamento stesso.

Signori, io respingo interamente questo sistema. Qui non si tratta di un atto che abbia radice nel trattato del 1866: è un atto di tutta iniziativa del Governo del Re; dobbiamo discuterlo come tale, dobbiamo assolutamente tenerci a ciò che il Parlamento italiano ha votato nel 1866. È questa la mia tesi. Io invito la Camera a considerarla pacatamente; imperciocchè mi pare che le ragioni finanziarie ed economiche che militano contro il trattato sono tali da persuaderci a considerare ben bene le ragioni di legalità per le quali noi potremmo essere autorizzati a respingere questa convenzione.

Torna qui a ripresentarsi da sè la solita domanda. Qual ragione adunque ha consigliato il Governo del Re ad entrare in una via così strana, così pericolosa

ed equivoca? Sempre, signori, sempre la ragione politica. E qui non è più soltanto il relatore della Commissione che io domando in testimonio, è la stessa relazione ministeriale che precede il progetto di legge.

Voi sapete che la seconda convenzione si occupò di risolvere una vertenza concernente le pretese della Corte austriaca verso l'ex-granducato di Toscana e altra dipendente da ragioni di successione di due arciduchesse austriache sulla dote e retrodote di Maria Teresa già regina di Napoli e in fine le questioni precedenti coll'ex-duca di Modena. Si presenta per prima quella che concerne un preteso credito accampato dalla Corte austriaca verso l'ex-granducato di Toscana in seguito alla cessione che la casa d'Austria aveva fatto all'arciduca toscano di certe sue ragioni verso le possessioni ducali.

Il Governo s'inalberò davanti a queste pretese, sentiva il pericolo e non il dovere di sottostare a queste domande. Ma l'insistenza dei negoziatori austriaci fu tale che il Governo del Re ha dovuto cedere: e qui mi permetto di citare le stesse parole della relazione ministeriale:

« Giunti a questo punto, a noi non restava che l'alternativa o di attenerci rigorosamente ai principii già da noi enunciati e rompere le trattative o di cercare un modo di accordo anche su queste vertenze toscane. E poichè il Governo austro-ungarico faceva dipendere dalla composizione di esse il definitivo assestamento di tutte le altre questioni derivanti dal trattato del 3 ottobre 1866, noi abbiamo creduto di dover seguire il secondo partito. »

Or bene, o signori, mi pare che la questione si presenti in termini chiari, tanto chiari che quasi io mi vergogno a formularla.

I negoziatori nostri credevano di non potere assolutamente accedere alle domande accampate dai negoziatori austriaci, ma i negoziatori austriaci dissero: o voi ammettete queste nostre condizioni, voi ammettete questa nostra domanda, voi interpretate in questa guisa l'articolo 22 del trattato di pace del 1866, e allora risolveremo anche l'altra questione del Monte lombardo-veneto, altrimenti no. In altri termini è il Governo austriaco che minacciava di rompere le trattative, anzi che mettere la rottura delle trattative come la conseguenza impreteribile del vostro rifiuto, e voi avete ceduto.

Non per una ragione finanziaria, non per una ragione giuridica, ma per una meschinissima ragione politica, dico meschinissima, quantunque l'onorevole ministro degli affari esteri probabilmente potrebbe presentarmi davanti allo sguardo la grande necessità di un'alleanza austriaca.

Non credo di discutere in prevenzione questo sistema. Se mai venisse invocato dal Ministero, così esplicitamente come lo ha invocato il relatore della Giunta, io dovrei per parte mia osservare che, se

l'Italia ha supremo interesse a mantenersi amica delle varie nazionalità che si trovano comprese nell'impero austriaco, non ha lo stesso interesse colla Casa d'Austria, perchè vi è una gran differenza fra le nazionalità comprese nell'impero e la Casa che le domina. Le prime rappresentano il principio di nazionalità, se non in atto, in potenza; l'altra è la negazione del principio di nazionalità, quel principio che è la ragione di essere del nostro Stato, quel principio che deve essere la guida suprema della politica italiana.

Signori, io non voglio intrattenere più a lungo la Camera; la mia intenzione era di farle conoscere che non le ragioni finanziarie, economiche e giuridiche militano certamente in favore delle convenzioni; che in queste convenzioni si introdusse la risoluzione di questioni che dovevano rimanere estranee perchè erano al di fuori delle facoltà di cui era investito il Governo dal trattato del 1866; è unicamente una ragione politica quella in nome della quale le convenzioni ci vengono presentate. Per parte mia, signori, non trovo che questa ragione politica sia tale da doverci far sorpassare sulle gravissime ragioni di finanza, di diritto, di economia e di giustizia, e meriti perciò un voto di disapprovazione che io darò con intiera e profonda convinzione. (Bravo! a sinistra)

VISCONTI-VENOSTA, *ministro per gli affari esteri*. Mi permetta la Camera di rispondere brevi parole ad una parte del discorso dell'onorevole Oliva.

Non entrerò nel complesso delle questioni su cui la Camera deve pronunciare. Di tali questioni potrà parlare meglio di me l'onorevole mio collega il ministro per le finanze.

L'onorevole Oliva ha detto che il ministro per gli affari esteri aveva dato la spiegazione di questo trattato. Questa spiegazione è chiara, afferma l'onorevole Oliva. Noi abbiamo cercato di acquistare un'amicizia politica con delle concessioni finanziarie.

Per verità, se io ponessi la questione a questo modo, l'avrei posta in modo che veramente sarebbe poco degno dell'Italia e dell'Austria stessa. Vi erano le questioni dipendenti dagli articoli 6, 7 e 22 del trattato di Vienna, vi erano altre vertenze finanziarie fra l'Italia e l'Austria, ed abbiamo creduto che ci fosse un interesse politico nel non lasciare continuamente aperte queste questioni, e nel dare una definitiva esecuzione ad un trattato il quale chiudeva le lunghe lotte dell'indipendenza nazionale. Queste questioni erano insolite da cinque anni, cioè da quando avevamo concluso la pace coll'Austria, da quando era cominciata un'era di rapporti amichevoli con questa potenza; bisognava pure che tali vertenze avessero una soluzione. Ora abbiamo creduto conforme ed al nostro interesse politico ed alla nostra dignità il non sottrarci agli obblighi che avevamo assunti e che potevamo avere verso l'Austria; ma mentre desideravamo condurre a una conclusione le trattative, la transazione

che abbiamo fatta ci fu dettata esclusivamente da uno spirito di reciproca equità. Questo è il criterio politico che ci ha guidati e che ci poteva guidare.

Certamente vi sono molti interessi reciproci che consigliano al regno d'Italia di mantenere i migliori rapporti colla monarchia austriaca, come siamo convinti che queste amichevoli disposizioni sono con noi divise dal Governo austro-ungarico; ma da questo reciproco interesse ad una specie di mercato, l'onorevole deputato Oliva vede che corre una gran differenza. Ciò che la Camera deve considerare nella questione politica è l'evidente interesse del por fine a tutte queste vertenze, e ciò che deve esaminare è se i termini della transazione, che noi ora veniamo a presentarle, siano equi ed accettabili. È da questo punto di vista che la Camera, a mio avviso, è chiamata ad esaminare le convenzioni sottoposte alle sue deliberazioni.

Io non ho voluto fare che quest'osservazione, poichè l'onorevole Oliva aveva dato al pensiero che mosse il Governo una interpretazione che noi certamente non potevamo accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole Oliva ha facoltà di parlare.

OLIVA. L'interpretazione data dall'onorevole ministro degli affari esteri non è quella che fu data dalla Giunta, o almeno dalla maggioranza della Giunta, e che è espressa nelle parole che ebbi l'onore di ripetere alla Camera leggendole nel testo della relazione...

CORTESE, *relatore*. Domando la parola.

OLIVA... parole che io non devo certamente interpretare, imperciocchè il significato è tanto aperto, tanto evidente, che io attendo con molta curiosità la spiegazione che l'onorevole relatore sarà per dare, onde vedere se potrà togliere quell'evidenza che a me pare risplendere in esse.

Io accetto poi di buon grado la spiegazione data dall'onorevole ministro degli affari esteri, il quale ha detto alla Camera, che doveva esaminare questo progetto di legge unicamente sotto il punto di vista giuridico e finanziario, e lasciare il criterio politico.

È precisamente questo invito che io ebbi l'onore di rivolgere ai miei colleghi. Per conseguenza sono lieto di vedere che questo mio modo di pensare sia ora approvato e sostenuto dal suffragio dell'onorevole ministro degli affari esteri. Egli avrebbe dovuto attenersi anche nei negoziati.

In quanto alla parte direi tecnica di queste convenzioni, sarà il caso, esaminando gli articoli, di dire qualche altra parola. Io richiamo però alla mente del Ministero e della Camera quell'osservazione sulla quale ho insistito e sulla quale credo che debba al pensiero della Camera insistere continuamente, che, cioè, le convenzioni come vennero presentate per le questioni molteplici, di cui si occupano, non sono in corrispondenza cogli articoli 6, 7 e 22 del trattato di pace del 3 ottobre 1866, ma ne eccedono i termini; li eccedono

per ciò che riguarda le passività borboniche; li eccedono per tutto quello che riguarda le risoluzioni concernenti i danni dei privati; li eccedono poi intieramente, sia per crediti dell'Austria verso l'ex-granduca, sia per le pretese dell'ex-duca di Modena, di cui non ho potuto parlare per non intrattenere maggiormente la Camera. Ma la Camera, che ha esaminato la relazione che precede il progetto di legge, potrà vedere fino a qual superlativo grado di spirito conciliativo, in materia di finanza e di diritto, noi siamo andati per mezzo dei nostri negoziatori.

Adunque noi abbiamo due convenzioni, le quali non sono esecutive del trattato del 1866 se non che in minima parte, cioè per ciò che riguarda unicamente la liquidazione del Monte lombardo-veneto; per tutte le altre parti noi siamo assolutamente fuori dei limiti posti dal trattato.

Questa è la mia tesi, e su questo, se il Governo crederà di rispondere, io attenderò la sua risposta.

CORTESE, relatore. L'onorevole Oliva ha letto alcune parole della nostra relazione, e poi le ha parafrasate.

Noi accettiamo la lettura, non la parafrasi.

Quelle parole non esprimono nè più nè meno che il concetto che è stato significato dall'onorevole ministro degli esteri. Noi abbiamo detto che il concetto informatore di queste convenzioni fu gemino, cioè concetto politico e concetto finanziario; ma, quando abbiamo parlato di concetto politico, non abbiamo detto tale cosa che ci possa spingere fino ad un'alleanza, dacchè per poco l'onorevole Oliva non mi ha fatto negoziatore coll'Austria per conto del Governo, quando egli ci ha veduto i germi di un'alleanza.

Noi non abbiamo detto nè più nè meno che questo.

Io dissi: indubitatamente l'Europa si trova in una posizione eccezionale; le antiche alleanze sono finite, ne nasceranno delle nuove. È bene o male che due paesi vicini si trovino tra loro in modo che, laddove accada per l'avvenire che ci sia interesse di essere insieme, non trovino per via qualche cespuglio che li faccia inciampare?

L'onorevole Oliva poi dice: voi avete fatto una convenzione che eccede i limiti che sono prescritti negli articoli 6, 7 e 22 del trattato di pace; ma, domando io, quando questi negoziatori videro che oltre quelle vertenze ce n'erano delle altre, erano impediti forse a trovar modo di comporre, onde sottoporre al Parlamento anche la composizione di queste vertenze? Io dunque non ci vedo per nulla una illegalità; anzi, siccome lo Statuto attribuisce al Governo il diritto di trattare, mi pare che il Governo, anzichè eccedere, abbia usato di un suo diritto e ne abbia usato abbastanza bene.

L'onorevole Oliva poi è sceso nel merito ed ha creduto di dimostrare che il Governo abbia ceduto molto, appunto per la prevalenza del concetto politico. Egli ritiene che si sia fatto male a cedere sul punto del

rimborso dei danni. La questione fu risolta secondo una massima stabilita nel trattato di pace che l'antico Governo debitore dovesse essere sollevato di questo debito dal nuovo Governo addivenuto esso debitore, salvo al nuovo debitore di far valere contro i creditori tutte le ragioni che avrebbe potuto far valere il debitore antico; ed è indubitato che questo era detto nel trattato di pace, ed è indubitato che quello era un obbligo inerente alla sovranità del paese; e quando la sovranità del paese passava dall'impero d'Austria al regno d'Italia, ad esso coi vantaggi della sovranità passavano anche gli obblighi ed i pesi. Quindi non è sembrato veramente che sia stato un gran sacrificio che abbia fatto l'Italia sotto questo rapporto.

All'onorevole Oliva è sembrato anche grave di avere riconosciuto il debito del duca di Parma; ma egli deve rammentare che il debito del duca di Parma diventò legalmente (sia pure in un modo che la storia potrà condannare) debito del ducato di Parma, e quando noi diventammo padroni di Parma trovammo iscritto nel Gran Libro del suo debito pubblico questa partita, che quindi passò a carico dei successori nella sovranità di quello Stato. Ora, noi come abbiamo preso il ducato, dobbiamo riconoscere e pagare i debiti. Nè importa che l'Italia per qualche tempo non abbia voluto pagare, perchè trovo che nessuno è venuto a reclamare innanzi ai tribunali, perchè c'era chi pagava, cioè il garante che era l'imperatore d'Austria; ma non era una questione risolta e non poteva esserlo se non nel senso che il Governo successore paghi i debiti del Governo a cui succede. Tutti poi sanno che il duca aveva dato una specie di guarentigia, dirò così, ironica, perchè egli si era obbligato di rimborsare lo Stato delle spese che faceva per pagare gli interessi del debito da lui contratto, coll'appannaggio che egli medesimo fissava per sé, senza concorso di verun Parlamento, e che commisurava al bisogno del suo mantenimento ed al bisogno di pagare i suoi debiti. Dimodochè se fosse rimasto a Parma il duca, coll'andar del tempo avrebbe preso tanto appannaggio quanto sarebbe occorso per viver bene e pagare i debiti dello Stato.

Dunque l'Italia ci guadagna oggi, mercè la riserva di potersi pagare sui beni di privato dominio del duca.

Ma, si dice, il duca non ne ha; allora è nella posizione di tutti i potenti, che sono quelli che hanno molto e quelli che hanno nulla.

La Commissione pertanto, quando vi ha proposto l'approvazione di queste convenzioni, ha creduto di fare non solo opera buona e conveniente, ma anche opera giusta.

OLIVA. Quando io feci allusione alle parole colle quali incominciò la sua relazione l'onorevole Cortese, mi guardai bene di ricorrere alla mia memoria per fare la citazione, ma trovai nel testo della relazione stessa le parole da lui registrate, ed è là dove io lessi, o si-

gnori: « che non di rado sul criterio puramente finanziario ebbe il sopravvento il criterio politico, » ed è là dove lessi: « scrollate le basi delle antiche e recenti alleanze, e reso incerto il torbido avvenire, fosse accorgimento politico e degno di encomio il prepararsi a potere nel giorno del bisogno stringere la mano ad un amico. »

CORTESE, relatore. Legge tutto, e questo a conti fatti e non da fare.

OLIVA. Queste parole adunque mi autorizzavano a dire che la Giunta aveva ravvisato in questa convenzione uno spirito eminentemente politico, diretto cioè a prepararci la strada per un'alleanza politica; non ho detto che fosse un trattato di alleanza, ho detto, attenendomi interamente al concetto espresso dalle parole del relatore, che si preparava la via ad un'alleanza.

Ora, in questa interpretazione, in questa enunciazione, non c'è nulla che possa volgere a biasimo dell'onorevole relatore, perchè certo egli può sostenere con tutto lo splendore del suo ingegno, e la profonda convinzione della sua coscienza, una politica che per avventura non possa essere la nostra. Ma in questo non c'è nulla che possa reciprocamente essere interpretato come offesa, perciocchè certo non è una cosa nuova che in un Parlamento si trovino di fronte due politiche diametralmente opposte.

L'onorevole relatore si è ancora fatto a ribattere altre delle mie osservazioni circa alcune questioni che vennero risolte in questa occasione.

Egli toccò della questione dei danni; trovò modo e occasione di lodare altamente il Governo del Re per la sua accortezza a questo riguardo: disse che, essendo il Governo italiano di fatto succeduto al Governo austriaco, necessariamente noi come Governo, abbiamo dovuto subentrare negli obblighi, pesi e diritti del cessato Governo, e che per conseguenza, anche a fronte dei terzi, ci troviamo nella posizione in cui il Governo austriaco si trovava.

Ma l'onorevole relatore non dovrebbe dimenticare che io stesso, facendo poc'anzi le mie osservazioni sulla stessa questione, ho posto innanzi questo stesso concetto come quello appunto che pare essere seguito dal Ministero, e dissi: badate, signori che di questa maniera il Governo del Re espone a gravi danni le finanze dello Stato, potendo trovarsi un bel giorno costretto a domandarci i fondi necessari per pagare le conseguenze della sua cavalleresca condotta davanti alle pretese molto interessate dell'Austria.

Egli è sotto questo punto di vista che ho considerata la questione, ed è sotto questo punto di vista che si presenta, a mio avviso, contraria agli interessi dello Stato.

Si dice: la somma dei 75 milioni fu forse insufficiente a indennizzare tutti i reclamanti; bastò solo pei risarcimenti governativi; comunque, la somma esaurita, non v'ha più luogo a reclami.

Ma, signori, rammentatevi che nel trattato del 1849 la somma di 75 milioni venne concessa per titolo di danni, non soltanto colla formola generica di danni sofferti dal Governo austriaco, ma colla formola precisa, analitica di danni sofferti *dai sudditi del Governo austriaco*, dai comuni e da corpi morali. Ora dunque in questa somma di 75 milioni erano esplicitamente contemplati i danni recati ai terzi, quei terzi che si trovano nelle terre lombarde, quei terzi che hanno accampate le loro ragioni verso il Governo austriaco, quei terzi che hanno domandato al Governo austriaco quella parte dei 75 milioni che egli, anche a tale titolo, erasi procacciata, quei terzi che oggi si trovano ancora colle mani vuote e che hanno ancora diritto di essere risarciti.

Ora l'onorevole Cortese mi dice: tocca al Governo del Re di risarcirli, poichè il Governo del Re è succeduto al Governo austriaco. Mille grazie! Appunto perchè avvi chi crede che le cose siano ridotte a tale, io deploro che il Governo del Re abbia così facilmente transatto, così facilmente curvata la testa davanti ai rifiuti perentorii del Governo austriaco.

Del resto, io non voglio essere tanto assoluto come l'onorevole Cortese, non voglio pregiudicare per nulla la posizione del Governo, e voglio lasciare al Governo la speranza di potersi presentare ai tribunali e di far valere le sue eccezioni, chiamando anche in garanzia la Corte austriaca. Ma non è questa la mia tesi: la mia tesi è di far presente alla Camera il pericolo, in cui noi mettiamo il Governo, di far subire alle nostre finanze un peso gravissimo, peso da cui il Governo, con maggior cautela, con un po' più di prudenza, avrebbe potuto esimersi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Chiedo di parlare.

OLIVÀ. Ma l'onorevole Cortese non ha soltanto difeso il contegno del Governo del Re a proposito di questa questione dei danni di guerra, egli ha trovata anche una parola di encomio, di giustificazione anzi per ciò che riguarda il debito borbonico, che si vorrebbe ora passare a carico dello Stato. Egli disse che quel debito era legittimamente iscritto nel Gran Libro parmense, che per conseguenza era già divenuto debito dello Stato, e non è colla presente convenzione che noi gli daremo questo carattere; noi non facciamo, secondo egli pensa, che accettare il fatto, e per conseguenza non vi è nulla a ridire.

Permettetemi, o signori, a questo riguardo, di rammentare l'origine vera di questo preteso debito del Gran Libro parmense, citando le parole testuali dell'obbligazione in forza della quale egli per un atto di despotica volontà, è noto.

L'ex-duca di Lucca, avendo contratto un prestito colla casa Rothschild, si obbligò formalmente di passare a carico dei sudditi del suo futuro ducato di Parma il debito stesso. Quel contratto è un documento che merita di essere considerato anche come un e-

sempio storico, e del modo con cui intendevano e usavano la sovranità i Governi passati. Ecco il testo dell'obbligazione: « Tosto che noi od i nostri eredi e successori verremo nel possesso del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, ci obblighiamo per noi, per i nostri eredi e successori d'inscrivere il capitale che a quell'epoca sarà ancora insoluto, non che i frutti del citato prestito, ecc., nel Gran Libro del debito pubblico dei detti ducati, ed anche a scelta dei signori banchieri di proseguire l'estinzione a norma del piano: *in ambo i casi però dal momento che noi verremo al possesso dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, ci obblighiamo di dichiarare la parte del capitale e frutti non per anco liquidati come debito dei ducati stessi.* »

E così con un atto di volontà del futuro sovrano del ducato di Parma (la riversibilità non era ancora che una speranza) il duca di Lucca metteva a carico dei cittadini di Parma, Piacenza e Guastalla i suoi debiti privati, i debiti contratti per estinguere le sue passività domestiche. E noi siamo oggi chiamati a dare a codeste iniquità la postuma approvazione di una libera legge! Codesto obbligo venne poi, come rammentai, eseguito mediante un decreto ducale che ordinò l'iscrizione nel Gran Libro di questa partita.

L'onorevole Cortese a questo punto mi dice: ecco dunque che il debito era passato a carico dello Stato in un modo legittimo e legale, in quanto che il duca di Parma esercitava la sovranità, concentrandone nella propria persona di regnante assoluto la pienissima facoltà; in lui tutti i poteri si accumulavano in guisa che la sua volontà era legge dello Stato.

È questa la tesi dell'onorevole Cortese.

Se non che egli soggiunge: il duca aveva un appannaggio, ed è a carico di questo appannaggio che si deve ritenere che cadesse la parte rispondente alla rendita allegata pel debito in discorso.

Ma signori, veramente non mi risulta che nell'educato di Parma ci fosse una tale divisione tra la Lista civile e il demanio. Una benigna, gratuita ipotesi non può mutare la realtà; se il duca aveva imposto alla cittadinanza il peso di un proprio debito, contratto prima di divenire duca di Parma, e intese così farsi un appannaggio, sia pure, se così piace all'onorevole Cortese; il fatto sta che senza tante distinzioni analitiche degli elementi della sovranità, il duca fece il decreto.

Or bene, sia pure, se così piace all'onorevole Cortese, che con un decreto sovrano, un debito privato potesse diventare debito pubblico; ebbene, io veggio che con un decreto pure sovrano quel debito ritornò debito privato, e questo secondo decreto che io apprezzo assai più del primo, è il decreto emanato dal dittatore Farini.

L'onorevole Cortese vorrebbe forse sostenere che il Farini non esercitasse il potere sovrano, con titolo

meno legittimo di quello con cui lo esercitava il duca di Parma?

Signori, quanto a me mi permetto di credere che la legittimità di questo secondo decreto è assai superiore a quella del primo; e credo anzi che in questa questione l'onorevole ministro degli esteri potrebbe quasi domandare la parola per un fatto personale, imperciocchè, se io non erro, a quel decreto molto provvido e molto giusto del compianto Farini, l'onorevole Visconti-Venosta non è stato assolutamente estraneo. Ora dunque me ne appello alla sua testimonianza ed alla sua autorità.

Dunque, signori, se l'onorevole Cortese crede che in forza di un decreto sovrano, un debito privato abbia legittimamente potuto diventare debito pubblico, io credo dovrebbe ammettermi che, in virtù di altro decreto sovrano, derogativo del primo, debba essere ridivenuto debito privato. E così venne sostenuto in fatto, e fu soltanto in ora che il Governo del Re ha cambiato parere.

Imperciocchè, io non vorrei ripetermi, ma debbo credere che il Governo del Re nonostante l'esistenza del voto del Consiglio di Stato, ha sempre rifiutato di accogliere i reclami fatti ripetutamente a tale proposito.

Io credo a questo modo di aver ribattuto le fatemi obiezioni e rinuncio per ora alla parola, riservandomi di riprenderla sugli articoli, se sarà del caso.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io desidero semplicemente di giustificare il Governo davanti alla Camera dell'accusa mossagli dall'onorevole Oliva di avere ecceduto il suo mandato in questa convenzione.

L'onorevole Oliva ci accusa di avere ecceduto quasi sotto tutti i punti di vista...

OLIVA. Meno uno.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole deputato Oliva dice: ma perchè vi siete occupati delle questioni d'interesse che vi potevano essere tra i membri della famiglia imperiale e l'Italia? L'articolo 22 del trattato di pace del 1866 è redatto in modo da deferire ai tribunali le controversie le quali potevano insorgere intorno a questo articolo, e tale era stata pure l'interpretazione data all'articolo stesso dal relatore della Commissione che aveva riferito sul trattato. Per conseguenza, dice l'onorevole Oliva, voi, trattandone in via diplomatica, avete ecceduto il vostro mandato.

Ma io prego l'onorevole Oliva di voler considerare che nelle controversie ci sono a fronte due parti. Se l'altra parte si fosse rivolta ai tribunali, sta bene, i tribunali avrebbero giudicato; ma essendosi la composizione della controversia intavolata in via diplomatica, e i reclami per l'esecuzione di un articolo di un trattato di pace essendo divenuti oggetto di una

negoziazione, io non vedo come si possa dire che abbiamo ecceduto il nostro mandato procurando di risolvere tale questione per mezzo di trattative.

Occorrerebbe prima dimostrare che, col trattato a cui si addivenne, siansi in questa parte sacrificati gli interessi della finanza. E io davvero non so se il carico assunto dall'Italia col trattato sia superiore a quello che le sarebbe stato imposto nel caso in cui la questione fosse stata portata avanti i tribunali. So benissimo che i pareri dei giureconsulti non hanno autorità definitiva, tuttavia non posso trattenermi dal dire che intorno ad alcuni punti di questa questione, che all'Italia premevano certamente di più, noi abbiamo veduto parecchi giureconsulti distintissimi, e dei migliori, emettere il parere che l'Italia, qualora fosse stata chiamata dinanzi ai tribunali, avrebbe dovuto sopportare maggiore aggravio di quello che si è patuito in queste convenzioni. Per conseguenza non so vedere come noi abbiamo potuto incorrere biasimo per avere accettato che le conseguenze dell'articolo 22 del trattato fossero regolate per convenzione, anziché per la via dei tribunali.

L'onorevole Oliva torna poi ad insistere sopra la questione del debito di Parma. Su questo punto possiamo *hinc inde* ripetere in perpetuo le stesse ragioni. Egli dice che, dopo il decreto del duca di Parma e poi dopo quello della duchessa, che mettevano questo debito sul Gran Libro di Parma, intervenne il decreto del dittatore Farini che ne lo tolse, e per conseguenza noi non dobbiamo incaricarci di questa somma. Ma dall'altra parte noi rispondiamo: vedete intanto che il Consiglio di Stato è venuto unanime nel parere che debbano pagarsi i frutti e le rate di estinzione dei prestiti del 1836 e del 1843, iscritti per disposizione sovrana sul Gran Libro del debito pubblico di Parma, senza entrare, per quanto riguarda simile questione, nella indagine della natura originaria di tali prestiti. Ed io ho qualche dubbio che, se i creditori, invece di rivolgersi, come trovarono più comodo, ai mallevatori di questo debito, che erano l'imperatore d'Austria, il quale ha creduto di pagare, ed il duca di Modena, o se almeno l'imperatore d'Austria ai fosse rivolto ai tribunali ed allo stesso nostro Consiglio di Stato, che, a termini della legge, esercita giurisdizione propria, pronunciando definitivamente sulle controversie tra lo Stato ed i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, io ho qualche paura che il Governo sarebbe stato condannato a pagare. Per conseguenza io non credo che noi meritiamo il rimprovero di avere sacrificato l'interesse della finanza in codesta questione.

Io intendo che, quando una controversia sorge, possono esservi varie opinioni. Ed io confesso che il Ministero ha avuto un torto, il torto di esporre nella sua relazione minutamente tutte le ragioni che militavano in favore nostro. Bisogna confessare che il mio collega

il ministro degli esteri ed io siamo stati poco accorti. In questa relazione noi ci siamo fatti ad esporre spiatellatamente tutte le ragioni che ci potevano essere in favore nostro. Da noi e dai nostri predecessori si è insistito, per quanto si è potuto, per migliorare le condizioni di questo trattato; e voi, fondandovi sopra questi stessi elementi che vi abbiamo messi sott'occhio, venite a farci rimprovero di non avere curato l'interesse della pubblica finanza!

Veramente non basta citare le ragioni di una parte, ma bisogna anche sentire quelle dell'altra.

Del resto soggiungo che, se vi è mai stata controversia nella quale il Governo non abbia proceduto con leggerezza, è davvero questa, poichè si è insistito tanto che qualche condizione migliore alla fine si è strappata, e ciò risulterà ad occhio veggente se si esaminano attentamente i protocolli.

Resta a vedere se convenisse di continuare in questo stato di cose e non risolvere mai le questioni. Era questo di nostra convenienza? Senza che ci siano delle alleanze in prospettiva, senza andare al di là di quanto forma il soggetto di questa convenzione, un interesse reciproco esiste pure di risolvere le divergenze che vi sono coi paesi finitimi, coi quali si hanno buone relazioni diplomatiche. Evidentemente un paese non fa buona figura, e nuoce al proprio credito sotto tutti i punti di vista, allorquando mette ostacolo all'adempimento delle clausole esplicitate di trattati.

Del resto io credo che tutti gl'Italiani sentano soddisfazione di farla finita colle dinastie che hanno cessato di regnare in Italia. Fosse anche vero che noi avessimo proceduto con una qualche larghezza, il che non è, e lo nego fermamente, io ritengo che l'Italia vedrà volentieri che in questo modo sia fatta quitanza finale e tutto sia terminato.

Per giudicare il complesso di un trattato come questo, bisognerebbe guardare anche un poco a quello che è avvenuto negli altri paesi ove delle dinastie hanno cessato di regnare, e vi furono poi dei trattati coi rappresentanti delle famiglie a cui queste dinastie appartenevano. Se l'onorevole Oliva ha esaminato quale trattamento sia stato fatto in Germania, per esempio, alla dinastia di Nassau, che regnava nell'Annover, troverà che noi non possiamo essere accusati di troppa larghezza, e, facendo il confronto coi principii stati applicati colà in quei casi, vedrà che possiamo forse meritare assai più l'accusa di troppa parsimonia, di troppa grettezza, anzichè quella di avere, argheggiando, sacrificato l'interesse delle finanze.

L'onorevole Oliva accusò ancora il Ministero di avere ecceduto il suo mandato, perchè ha reclamato per i danni di guerra.

Capisco quale è l'ufficio di oppositore politico, capisco perfettamente che chi esercita questo ufficio deve essere, se non altro, molto inclinato a trovar male quello che fa quel Ministero che esso nel suo criterio

politico giudica sia un danno pel paese. Ma io domanderei all'onorevole Oliva se, per esercitare questo ufficio suo, non avrebbe avuto armi molto migliori, qualora noi non avessimo neppure tentato di avere dall'Austria qualche somma per danni di guerra.

Suppongo che i nostri plenipotenziari ed i ministri dell'estero e delle finanze non avessero di ciò fatto parola. Che cosa avrebbe detto l'onorevole Oliva? Avrebbe senza dubbio esclamato: guardate questi negoziatori italiani! Vi erano tante questioni di così grave interesse per l'Italia che potevano formare oggetto di richiami, ed essi non se ne sono dato alcun pensiero!

L'onorevole Oliva si preoccupa, e con piena ragione, delle conseguenze finanziarie che da questa convenzione deriveranno all'Italia. È questo un punto certamente grave, del quale si è preoccupato e si preoccupa pure il Governo. Ma è forse opportuno che ne trattiamo nella discussione generale? Non sarebbe forse meglio rimandare questo punto del nostro soggetto al momento in cui si discuterà l'articolo che parla di cosiffatto argomento?

Nella discussione generale non si potrebbe porre la questione altrimenti che in questi termini:

Pel fatto che l'Austria non ha stimato di poter dare al Governo italiano alcuna somma per danni di guerra, credete voi che il trattato si debba respingere?

L'onorevole Oliva ha concluso contro il trattato anche per altre ragioni, ed intendo come egli debba votare contro il medesimo; ma, se si tratta di vedere quali sono le conseguenze che da tal rifiuto dell'Austria debbono derivare pel Governo italiano, credo che coloro che intendono prendere parte a questa discussione potranno farlo più utilmente quando verrà in discussione l'articolo 3. Altrimenti, giunti a questo punto, vedremmo risorgere la questione con perdita di tempo non lieve per la Camera.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

La Commissione, d'accordo col Ministero, allo scopo di semplificare la discussione, propone che la discussione dell'articolo proposto dalla Commissione, e non accettato dal Ministero, sia rinviata dopo i due primi.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena esecuzione alle annesse convenzioni *A* e *B* che, in conseguenza degli articoli 6, 7 e 22 del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, sono state concluse in Firenze nel 6 gennaio 1871 tra il regno d'Italia e la monarchia austro ungarica, non meno che al relativo protocollo della stessa data. »

RONCHETTI. (*Della Commissione*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RONCHETTI. La minoranza della Commissione non ha creduto di poter proporre alla Camera l'approvazione del progetto di legge, sottoposto alla nostra discussione, al punto di vista degli interessi meramente materiali, che sono raccomandati alle convenzioni di cui ci venne

proposta l'approvazione. Io accennerò brevissimamente i sommi capi pei quali la minoranza ha ritenuto di dover venire in un'opinione diversa da quella proposta dal Ministero, e di non potersi accordare coi suoi colleghi che formano in questa questione la maggioranza.

Noi abbiamo ritenuto che nelle definitive deliberazioni il Governo non abbia tutelato bastantemente gli interessi dell'Italia. È mestieri tenere distinti due periodi di trattative. È di fatto che fino al 1869 gli interessi nostri furono caldamente sostenuti; e ne sta a prova ciò che l'egregio ministro delle finanze chiamava *atto di ingenuità*, la narrazione cioè che nell'esposizione egli ha fatto delle ragioni che militavano a favor nostro; ma sullo scorcio del 1870 noi vediamo cambiare sistema di trattative, noi vediamo abbandonare le ragioni che con molta insistenza, e molte volte anche si potrebbe dire con vivacità non comune, erano state sostenute. Noi non ci siamo potuti far capaci del come questo cambiamento di modo di vedere fosse accaduto nei nostri rappresentanti. Ed è per ciò che noi, a cui non erano state sottoposte nuove ragioni, siamo rimasti a quelle che il Governo aveva allora accennate.

Le convenzioni che ci sono sottoposte sono due: l'una riflette gli interessi generali, direi così, di un Governo coll'altro, la seconda riflette gli interessi dei diversi membri della famiglia imperiale coll'Italia. I discorsi che sono già stati fatti al Comitato in occasione che venne presentata la legge, le cose che qui sono state dette dall'onorevole Oliva, mi abbreviano di gran lunga, con molta soddisfazione, il cammino per ciò che riflette la prima convenzione, quella cioè che riguarda gli interessi dei due Stati.

Noi abbiamo osservato come non siano stati tutelati i diritti del nostro paese nei reclami esposti sotto i titoli 10, 11, 12, 13 e 14 delle convenzioni proposte dal Ministero.

Al numero 11 si parla del fondo della guardia nobile lombardo-veneta; al numero 12 si parla della somma indebitamente versata a Vienna dalla società delle strade ferrate meridionali austriache; al numero 13, del fondo degli stabilimenti termali di Abano e Battaglia; al numero 14, del fondo del *Magistrato degli schiavi* di Genova.

Sono tanti titoli contro i quali non vi è nulla a dire. Per tutta ragione si è detto che alcuni sono titoli antichi, altri sono titoli di poca importanza. Del resto, nessuna ragione ha potuto essere posta innanzi, perchè sono titoli perfettamente liquidi. Ma ciò che ha fatto maggior senso è ciò che riflette l'attivo della Cassa dei depositi del Monte veneto, del quale, per il trattato coll'Austria, vengono accollate le passività al Governo italiano.

Sono titoli di credito per somme depositate. Noi abbiamo assunto l'obbligo di restituire il denaro ai depositanti, e per parte del Governo austriaco ci è con-

testata la restituzione dei denari depositati. E siccome i depositi passarono dalla cassa del Monte veneto alle casse dello Stato e furono annullati i titoli che si chiamavano *assegnazioni*, così il Governo austriaco ha posto innanzi che esso avendo annullate le *assegnazioni*, o, in altri termini, essendo diventato il credito del Monte debito dello Stato, si era con questo confuso, e quelle assegnazioni non avevano più alcun valore come titoli di credito di una cassa dello Stato verso altra cassa dello Stato.

Noi non abbiamo potuto tranquillarci a questo modo di vedere, e in ciò hanno pure insistito i nostri rappresentanti, ma non c'è stato verso di poter ottenere che si sia fatta ragione completa a questi titoli: e solo rileviamo dalla relazione ministeriale che ne è stato in parte tenuto conto in quella specie di transazione generale che costituisce la convenzione in allegato A.

Noi crediamo ed abbiamo ritenuto precisamente che questi titoli non potessero offrire oggetto di transazione; poichè, se è vero che le somme furono depositate e che noi dobbiamo restituirle ai depositanti, è egualmente certo che il Governo austriaco, che le ha ricevute, deve consegnarle.

Ma dove la minoranza ha trovato che meno è stato tutelato l'interesse delle nostre finanze è stato specialmente nella seconda parte di queste convenzioni. Queste convenzioni riflettono i debiti che noi assumiamo verso i membri della famiglia imperiale, e riflettono i debiti, di cui ha già parlato l'onorevole Oliva, del duca di Parma; riflettono finalmente le somme che noi ci obblighiamo di pagare al già granduca di Toscana e suoi eredi. Qui, a vero dire, le trattative sono state fatte fino al 1869 con molta insistenza e sono state fatte con argomenti molto seri, ma questi argomenti furono poi abbandonati.

Il primo titolo che viene innanzi, ed è un titolo di ben otto milioni, è un credito contro i membri della famiglia stessa che qui regnava e che oggi si vuole passato a carico dello Stato. È un debito derivante dal Monte Comune di Firenze, e si pretende che questo debito sia posto a carico dello Stato. Ma allorchè si è fatta la legge dell'unificazione del debito pubblico, questo debito non è stato riconosciuto, ed il Governo toscano che qui ha funzionato fino alla formazione del regno d'Italia, si è ben guardato dallo scriverlo nel suo debito pubblico. Questo titolo ora come ce lo dobbiamo venire a mettere noi?

Ma c'è di più: si mettevano avanti una quantità di titoli di credito che avevano presso a poco la medesima ragione, giacchè erano titoli che aveva la Toscana contro la casa d'Austria per somme ben grosse, chè nella relazione voi le vedete notate nientemeno che per oltre 10 milioni. Anche questi crediti si è trovato che non potevano più servire a compensazione, perchè i debiti erano troppo antichi, e si è adottato

di pagare questo debito che non era che un debito personale privato dei granduchi verso la famiglia imperiale.

Noi non abbiamo potuto persuaderci a questo, e tanto meno quando erano in presenza molti titoli di credito che non si sono voluti calcolare e sui quali si è abbandonata ogni trattativa.

Si è poi accordato (ed è qui dove veramente si è usata larghezza oltre ogni limite), si è accordato niente meno che quattro milioni per diversi titolari di crediti della famiglia di Lorena che qui regnava per titoli veramente fuori di questione.

Si mise avanti il danaro lasciato nella cassa di Corte, il valore della libreria due milioni; mobilia, biancheria, porcellane e cristalli, altri due milioni; oggetti di argento e d'oro, 360 mila lire, e si formò la somma di quattro e più milioni.

Ebbene, sapete cosa era stato calcolato, anche in larga misura, altra volta il credito a cui avrebbe potuto avere diritto la Casa di Toscana? Si calcolò che non potesse andare al di là delle 871 mila lire, e si disse che potevasi rotondare la somma fino ad un milione; al più arrivare ad un milione e duecento mila lire, ma che al di là sarebbe spreco di sostanza pubblica. E queste sono parole degli stessi commissari governativi.

Ebbene, se nel 1869 era uno spreco di andare al di là di un milione, ora si propone invece di pagare quattro milioni.

Non tornerò, comunque l'argomento anche sotto il punto di vista dei principii possa essere molto opportuno, non tornerò sui debiti lucchesi, ma mi permetterò di osservare che fra questi due debiti, senza entrare nella ragione di principio, vi è una grandissima differenza, ed è questa: che uno è garantito dal Governo austriaco, e l'altro è garantito dall'arciduca Ferdinando d'Austria d'Este, di cui oggi è erede l'ex-duca di Modena.

Quando fu portata la trattativa sul primo debito, quello del 1836 garantito dall'Austria, si è declinato persino qualunque discussione, perchè si è detto poter accettarsi entro quei limiti che i trattati stessi stabiliscono possibili la discussione sul debito che è garantito dall'ex-duca di Modena per l'articolo 22 del trattato di pace del 1866; ma sul debito del 1836 garantito dal Governo austriaco ogni discussione è impossibile, perchè il trattato ha desunto tutte le vertenze fra i due Governi, e ciò che esso non contempla qui non può essere reclamato.

Infatti non si è potuto dai negoziatori nostri mettere avanti nessuna nuova pretesa, compresa quella dei danni non compensati fino dal 1814, nè quelli del 1848 e 1849, senza che ci siamo sentiti affacciare l'eccezione pregiudiziale nel trattato di pace; e la questione è stata subito abbandonata senza tornarci più sopra. Invece si è usata una misura opposta, una doppia bilancia quando chi reclamava credito era il Governo

austriaco. Nelle ultime trattative si è venuti a composizione non solo, ma si è riconosciuto il diritto.

E notate che, dovendo fare piena giustizia alle risultanze delle trattative, deve dirsi che vi è un voto del Consiglio di Stato stesso posteriore a quello che accennava l'onorevole ministro delle finanze, perchè è del 1869, il quale usa parole così aspre di rimprovero e di meraviglia perchè siasi potuto accettare la discussione su questi crediti, che certo nessuno di noi potrebbe farle nè più vive nè più risentite.

Ed è perciò che la minoranza si è meravigliata quando ha visto questo medesimo debito, pel quale lo stesso Consiglio di Stato non trovava nel trattato di pace nemmeno un pretesto a trattative, accettato invece e riconosciuto a nostro carico.

Abbiamo ancora osservato che non era ad altro punto di vista tutelata, direi, la convenienza, mantenuta la parità, l'equanimità delle parti contraenti.

Voi avrete rilevato dalla convenzione unita in allegato, come alcune somme siano dovute dall'Austria a noi, e alcune noi le dobbiamo a lei in conseguenza di questo trattato.

Or bene, abbiamo questa anomalia: noi ci obblighiamo di pagare le somme che vengono al nostro carico al seguito di questa convenzione, consegnando tanti titoli della nostra rendita al portatore; e per le somme invece che l'impero austriaco ci deve, si conviene che noi riceviamo cartelle nominative. Nè qui è tutto, chè c'è ancora molto peggio. Per il debito lucchese noi vincoliamo le cartelle nominative che riceviamo dal Governo austriaco al servizio di quel debito; per cui, non solo lo facciamo nostro, non solo lo mettiamo nel nostro Gran Libro, in cui non era, ma gli diamo una posizione privilegiata, gli diamo un pegno; stabiliamo una differenza fra gli altri nostri creditori e questo, ed a questo diamo una garanzia di più.

Egli è per ciò che, senza entrare in ulteriori discussioni, riservando la questione dei danni, perchè questa viene rinviata ad un articolo a parte, la minoranza della Commissione non ha creduto di approvare questo progetto di legge, dal punto di vista puramente degli interessi finanziari ed economici, e ve ne propone il rigetto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io comprendo bene che corriamo rischio ed oppositori e favorevoli a questo trattato di tediare la Camera, ripetendo presso a poco le stesse cose. Gli oppositori essenzialmente ripetono alla Camera le ragioni che adducevamo noi ai plenipotenziari austro-ungarici per indurli ad accondiscendere alle nostre richieste; ma naturalmente essi non espongono quelle che s'invocavano dall'altra parte.

L'onorevole Ronchetti dice: badate, voi state per pagare il debito che era sui reali possessi di Toscana,

quello che era del duca di Lucca, e che si riversi, per mancanza del nostro pagamento, parte sull'ex duca di Modena e parte sull'Austria; ma se questi debiti non appaiono sul Gran Libro del debito pubblico, se l'Italia allora li ha ommessi addirittura, perchè andarli a ripescare?

Se stesse il ragionamento dell'onorevole Ronchetti, non vedrei la ragione d'essere dell'articolo 22 del trattato di pace, il quale diceva che i membri della famiglia imperiale si dovessero immettere nel possesso dei loro beni. Vi erano dei crediti, ed è appunto per ciò che si è fatto il trattato per regolare le relative ragioni. E certo, se l'Italia avesse fin dal 1861 ammessi nel suo debito pubblico ed il debito parmense, e quello sui reali possessi dell'imperatore d'Austria, non ne sarebbe stato più fatto menzione nel trattato che ci sta davanti. Il Governo italiano lasciò sempre stare tutte queste partite, fra le quali, come la Camera sa perfettamente, non esisteva quasi alcuna relazione. Venne il trattato di pace del 1866; l'Austria insistette, e l'Italia ammise che dovesse darsi quanto spettava ai membri delle antiche famiglie che avevano regnato in Italia e che erano congiunte alla famiglia d'Austria. È in conseguenza di questo trattato che sono venuti i reclami; non può quindi reggere l'argomento desunto dal fatto del non averne noi tenuto conto nelle leggi anteriori.

Io poi prego la Camera a non biasimarci per quello che abbiamo operato, come fanno gli onorevoli nostri colleghi che appartengono all'opposizione. Noi non crediamo di meritare questo biasimo, e sono persuaso che coloro i quali vorranno attentamente studiare la questione, tenendo presenti tutti i fatti, non si associeranno all'opinione di chi crede che anche gl'interessi pubblici siano stati sacrificati. Come dissi testè all'onorevole Oliva, noi dobbiamo giudicare quello che si debba dare o no alle famiglie che già hanno regnato; ed osservo che, lasciando stare il passato, queste famiglie tornano amiche coll'Italia, dal momento che esiste un trattato di amicizia fra l'Italia e l'imperatore d'Austria, di cui esse sono aderenti e che riconoscono come loro capo. Per conseguenza, dobbiamo lasciare in disparte i nostri antichi dispareri, le nostre antiche lagnanze, ed esaminare la questione di proprietà.

Ora, come risolverla? Il problema è difficilissimo. I plenipotenziari italiani sostenevano dei principii molto rigorosi, dichiarando che alle famiglie che hanno regnato non si debba dare se non gli oggetti mobili destinati all'uso loro strettamente personale e gli stabili che erano di provenienza assolutamente privata; ma che tutti gli avanzi delle dotazioni e degli altri redditi di cui codeste dinastie erano in possesso o che avevano speso in oggetti di belle arti o di ornamento o altrimenti, spettassero alla nazione. Ciò essi sostenevano, dicendo che la dotazione è data alla dinastia, non

solo per far fronte alle proprie spese, ma per provvedere al decoro della nazione che rappresenta, al lustro delle belle arti e altro; e che una parte della spesa che una nazione consacra alla dotazione della famiglia regnante si può considerare non come di uso privato, ma di uso pubblico, e della quale è affidata alla dinastia la sola gestione.

Dalla parte contraria, non si ammetteva questo principio, ma se ne propugnava uno diametralmente opposto; e bisogna pur dire che gli avvenimenti di questi ultimi anni giovano più all'opinione del plenipotenziario austro-ungarico che alla nostra. Vediamo, o signori, quello che si è fatto in Germania per il duca di Nassau, e per l'antico re di Hannover; forse non è inopportuno il dare una indicazione sommaria. Ecco come è stato trattato il duca di Nassau. Gli è stato dato il castello di Biebrich, il castello di Weilburg, il distretto forestale di Grub, ecc.; più un capitale di 15,000,000 di fiorini in rendita 4 e mezzo per cento prussiana, ed altre cose che non starò ad indicare.

Veniamo all'ex-re di Hannover. Gli è stato dato il castello di Herrenhausen, più il dominio di Calenberg, gli è stata accordata una cartella del consolidato inglese del valore capitale di 600,000 lire sterline. Prego la Camera di prestare attenzione a queste cifre.

Gli è stata data una somma di 11,000,000 di talleri in rendita 4 e mezzo per cento prussiana, più una somma liquida di 5,000,000 di talleri, cioè a dire 16,000,000 di talleri tra nominativi ed effettivi. Li metto insieme perchè prima della guerra il corso della rendita prussiana era di ben poco inferiore al cento. Moltiplicate la somma per 3 75 e vedrete che cifra si ottiene! Nientemeno che 60 milioni di lire italiane! Ma non basta; gli furono lasciati i diritti di patronato sopra le chiese e tutti gli oggetti mobili, vivi o no, che esistevano nei castelli, nei giardini, negli edifici reali; più tutti i mobili che sono nell'inventario, eccetto quelli del teatro di Corte; inoltre gli fu lasciata la raccolta degli oggetti d'argento che costituivano la così detta camera d'argento nell'Hannover, il tesoro delle grazie ed altre cose ancora.

Signori, se una analoga misura fosse stata ammessa dall'Italia, riguardo (per non andar lontano) all'antica famiglia di Toscana, giudicate delle conseguenze.

Voci dal banco della Commissione. Perchè non citare la rapina dei 5 miliardi?

MINISTRO PER LE FINANZE. Quindi bisogna, prima di pronunciare un giudizio, avere presenti tutte queste considerazioni, ed io credo che il Governo non meriti per nulla l'accusa di aver trascurato gli interessi della nazione.

Se voi esaminate bene quanto è succeduto negli anni addietro ed anche nei tempi a noi più vicini, converrete che, se l'Italia può saldare tutte queste ragioni di credito col trattato che vi proponiamo, non si può certamente chiamare sfortunata. Non perchè io giudi-

chi di un fatto mio, ma ho la coscienza che sarebbe ingiusta l'accusa di aver noi malmenati gli interessi del paese.

Io spero che la Camera, riflettendo ed esaminando a fondo le cose, e valutando non solo le ragioni che furono addotte per sostenere da parte nostra il diritto a ricevere di più, o l'obbligo di dare meno, ma anche quelle che potevano militare dall'altra, si associerà piuttosto all'opinione da me espressa che a quella sostenuta dagli oppositori.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo 1...

RATAZZI. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Mi pare che, prima di procedere alla votazione dell'articolo primo, si dovrebbe discutere e votare su ciò che forma l'oggetto dell'articolo 3. Procedendosi altrimenti, ognuno comprende che, se l'articolo primo rimane approvato, resta ad un tempo necessariamente stabilito che i terzi non hanno verso l'Austria alcun diritto, e non può quindi in tal senso concedersi loro veruna riserva, perchè, tra le disposizioni che si contengono nel trattato, avvi quella che l'Austria deve intendersi liberata dall'obbligo di pagamento dei danni verso i terzi, e così si incontrerebbe una diretta e flagrante contraddizione tra la proposta riserva e l'approvazione dell'articolo primo.

Or bene: o si crede che la discussione intorno alla riserva del diritto dei terzi debba farsi, ed allora bisogna farla prima che l'articolo primo sia approvato; o vuoi pregiudicare fin d'ora quella discussione e dichiarare fin d'ora che i terzi nulla potranno più chiedere contro il Governo austriaco, ed in tal caso è meglio e più conveniente dichiararlo francamente, onde ognuno sappia ciò che si vota.

È vero che la Giunta dice che sono salvi i diritti dei terzi, e che per i diritti dei terzi intende riferirsi unicamente a quelli che possono essere esperibili verso il Governo italiano, non mai contro l'Austria, la quale già si troverebbe affrancata in virtù del trattato.

Ma lascio in disparte la considerazione che, ristretta in questi termini la riserva, essa non ha più alcun significato, e non può a meno di considerarsi inutile; poichè certamente i diritti dei terzi non possono essere pregiudicati, vi sia o non vi sia questa riserva.

Ciò che importa ritenere si è che la questione insorta nel corso della presente discussione si rivolgeva a determinare se fosse o no giusto e conveniente che il Governo austriaco fosse liberato verso i terzi, e che ogni obbligazione dovesse sopportarsi dal Governo italiano: è rispetto a questa contestazione che l'onorevole ministro delle finanze aveva dichiarato di voler riservare ogni discussione all'articolo 3, anzichè farla nella discussione generale. Ora sta bene che in questo tale argomento si mettesse in disparte; sia pure che venga discusso a proposito dell'articolo 3, proposto dalla Commissione; ma non lo si pregiudichi almeno

colla votazione intanto dell'articolo 1, ossia coll'approvazione incondizionata del trattato. Quindi, senza entrare nel merito della discussione, senza affermare se sia il caso o no di approvare qualsiasi riserva, propongo che prima di tutto si discuta l'articolo 3. E spero che l'onorevole ministro delle finanze, il quale certamente non vuole pregiudicare la questione senza che sia discussa, non avrà difficoltà di accettare la mia proposta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se si crede di discutere prima l'articolo 3, il Ministero è agli ordini della Camera. Non capisco però come si possa votare l'articolo 3, se non è votato l'articolo 1. È questa l'osservazione che devo fare all'onorevole Rattazzi.

RATTAZZI. Intendiamoci. Crede egli, l'onorevole ministro, che, una volta approvato l'articolo 1, sia ancora permesso discutere se i terzi possano sperire le loro ragioni contro l'Austria sì o no? Se egli crede che, nonostante la votazione dell'articolo 1, ne resti possibile, con una disposizione speciale, fare una riserva di questo diritto, non solo verso il Governo italiano, ma eziandio verso l'austriaco, allora è per me indifferente si voti o prima o dopo l'articolo 1. Ma, se invece egli è di avviso che, per effetto della votazione ed approvazione dell'articolo 1, l'Austria debba intendersi perfettamente liberata da qualsiasi obbligazione verso i terzi (salvo i diritti che i medesimi possano ancora avere verso il Governo italiano, come sottentrato nelle obbligazioni del Governo austriaco), allora, dico io, è meglio fare la discussione prima, perchè quando fosse ridotta la questione a vedere se i terzi abbiano una ragione esperibile unicamente verso il Governo italiano, io credo che la riserva sarebbe inutile.

D'altronde mi pare che si pregiudichi una questione grave, perchè, se non erro, in questa discussione si è fatto una confusione quando si volle affermare come un punto incontestabile che il Governo italiano sia sottentrato nelle obbligazioni del Governo austriaco pel solo fatto della cessione del Lombardo-Veneto. Il Governo italiano non può a patto alcuno considerarsi come il rappresentante a titolo universale del Governo austriaco, e non può ritenersi pel fatto della cessione del Lombardo-Veneto come legalmente incaricato di soddisfare le passività che erano a carico dell'impero austriaco. L'Italia non è sottentrata fuorchè nelle ragioni attive e passive dell'Austria concernenti ristrettivamente le provincie lombarde e venete.

Or bene: l'Austria ha preso i 75 milioni nel 1848, non come rappresentante il Lombardo-Veneto, ma come rappresentante tutte le provincie dell'impero ossia come monarchia austriaca. Quindi tutto al più, e facendo la più larga concessione, noi potremo soltanto essere tenuti come subentrati nelle obbligazioni dell'Austria, rispettivamente a quella tangente del debito la quale poteva colpire le provincie lombardo-venete, proporziona-

mente a tutte le altre che componevano l'impero. E se la liberazione consentita a favore dell'Austria si limitasse alla parte afferente alle stesse provincie lombardo-venete, io certamente non sarei d'avviso che si avesse a sollevare alcuna discussione; ma volere che il Governo italiano sia sottentrato in tutte le obbligazioni dell'impero austriaco, quasichè tutti i debiti che colpivano il medesimo debbano da esso soddisfarsi, pretendere che i terzi danneggiati debbano esclusivamente rivolgersi verso lo stesso Governo italiano, il quale d'altra parte ha già una volta pagata codesta indennità, a me pare che non si possa assolutamente sostenere.

Ma, ripeto, ciò potrà formare oggetto della discussione, e non voglio nemmeno ora esprimere un'opinione: soltanto io vorrei che la questione rimanesse impregiudicata col fatto della votazione dell'articolo 1.

CORTESE, relatore. La Commissione ha avuto in mente, colla proposta dell'articolo 3, di dichiarare che dal fatto delle convenzioni presenti non venisse nessun pregiudizio ai diritti creditorii nascenti da danni patiti, cioè che questo pregiudizio non potesse essere arrecato nel senso dell'esistenza o meno del credito, ma che ci fosse soltanto il passaggio da un Governo ad un altro nella persona del debitore. Questo doveva essere indubitato.

L'onorevole Rattazzi ha detto che ci è stata una strana confusione in questa discussione, perchè si è ritenuto che il Governo italiano fosse succeduto al Governo austriaco nella sovranità del Lombardo-Veneto, e che per questa sostituzione egli avesse assunto l'obbligo di pagare quei debiti.

Ma io domando all'onorevole Rattazzi, se non si ritenesse questo principio, con qual diritto il Governo italiano avrebbe detto all'Austria: datemi quei milioni? Era forse cessato l'impero austriaco quando noi abbiamo preso il Lombardo-Veneto? Non si poteva domandare quella somma che come successori in quella sovranità. La stessa ragione dunque del domandare portava con sè la ragione del dare. Non ci è stata quindi confusione quando si è detto che i 75 milioni furono pagati per soddisfare quelle obbligazioni che si assunsero colla sovranità che noi acquistammo sul Lombardo-Veneto.

Di più in quel trattato l'Austria si prese i 75 milioni, prima, per rimborsarsi delle spese di guerra in generale, e poi, in secondo luogo, per rivalere i danneggiati di quello che essi avevano patito. E l'Austria ha sostenuto sempre che i 75 milioni non arrivarono a coprire la prima categoria a cui dovevano provvedere, cioè le spese di guerra. Questo è un punto che non è stato assodato in fatto, si è transatto, ma è rimasto indimostrato. Non ci sarebbe poi nessuna ragione per rimandare la votazione dell'articolo primo all'esito della discussione dell'articolo terzo...

MANCINI. Domando la parola.

CORTESE, relatore... anzi l'articolo terzo non ha ra-

gione di essere, se non quando è approvato l'articolo primo...

FAMBRI. Domando la parola.

CORTESE, relatore... perchè appunto coll'approvazione dell'articolo primo, cioè coll'approvazione delle convenzioni, nasce il bisogno di dichiarare che queste convenzioni non pregiudicano il diritto dei terzi, perchè il sospetto del pregiudizio nasce appunto dalle convenzioni che non hanno efficacia, se non sono approvate. La Commissione quindi crede che la Camera potrebbe votare il primo articolo, senza che perciò sorgesse alcun danno riguardo alla questione che viene risolta coll'articolo terzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Pare a me che l'onorevole relatore della Commissione in certa guisa abbia secondato la proposta dell'onorevole Rattazzi, perchè il suo ragionamento costituisce appunto quella discussione sul merito dell'articolo terzo, che l'onorevole Rattazzi stimava dover logicamente precedere alla votazione dell'articolo primo.

Io non intendo in questo momento, e finchè il voto della Camera nol permetta, addentrarmi in una tale discussione; ma non posso lasciare intanto senza risposta un'opinione assai francamente manifestata dall'onorevole relatore della Commissione.

Egli disse essere indubitata la sostituzione del Governo italiano nelle obbligazioni del Governo austriaco; altrimenti quale sarebbe il titolo per cui si pretenderebbero dal Governo austriaco somme e compensi rappresentanti le ragioni dei privati alle indennità su 25 milioni pagati dalla Francia all'Austria per risarcimento di danni di guerra del 1813 e del 1814, e sui 75 milioni pagati allo stesso Governo austriaco dalla Sardegna nel 1849?

La risposta è semplicissima. Il Governo austriaco certamente assunse e non può più declinare l'obbligazione d'indennizzare i privati del Lombardo-Veneto, creditori per requisizioni e per danni di guerre, facendosi quasi un depositario, ed un distributore di somme ricevute con tale destinazione speciale, in virtù di stipulazioni che nel 1818 ha fatto colla Francia, e nel 1849 col regno di Sardegna. Egli ha ricevuto nel 1818 dalla Francia 25 milioni, precisamente per soddisfare ai danni ed alle requisizioni di guerra sofferte in Italia da quei corpi morali e privati che allora erano sudditi austriaci, e che oggi sono cittadini italiani e hanno diritto di vedere i loro interessi tutelati dall'attuale loro Governo. Egualmente nel trattato del 1849 il Governo austriaco ricevette dal Governo sardo 75 milioni non solo per le spese di guerra, ma benanche pel risarcimento dei *corpi morali e privati* per danni e requisizioni di guerra, e perciò assumendo direttamente ed illimitatamente l'obbligo d'indennizzare tutti

codesti particolari creditori di quanto fosse loro dovuto per requisizioni e danni di guerra.

È quindi un sofisma, del quale non so come i negozianti italiani, e poi la Commissione, abbiano potuto appagarsi così facilmente, il voler distinguere una categoria principale di applicazione di quelle somme cioè alle spese di guerra, ed un'altra soltanto sussidiaria pel risarcimento de' privati danneggiati. Colui che riceve à *forfait* una somma assumendo egualmente e contemporaneamente due obbligazioni, non ha diritto di allegare che la somma sia riuscita insufficiente; quando anche il fosse, non è men vero che le obbligazioni assunte debbano essere completamente adempiute. Quando adunque l'Austria ricevendo una volta 25, ed un'altra 75 milioni, ha detto: è debito mio il risarcimento di tutte le requisizioni dei danni arrecati ai corpi morali ed ai privati, indipendentemente dalle spese di guerra, era un manifesto obbligo di quelle testuali stipulazioni l'addurre che quelle somme, sulla fede dello stesso Governo debitore, fossero insufficienti a coprire anche le sole spese di guerra, e poco, anzi nulla quindi ne rimanesse per risarcimento di danni ai corpi morali ed ai privati.

Per altro l'onorevole relatore non ignora certamente che una serie di giudicati ha avuto luogo sopra questioni affini, e che il nostro Governo ha costantemente sostenuto con ragione e con prudenza innanzi ai tribunali, non esclusa la Corte di cassazione di Milano, oggi di Torino, che i trattati del 1849 e del 1866 non hanno già renduto il Governo italiano successore dell'austriaco in modo generale ed indistinto in ogni specie di obbligazioni.

Ciò è tanto vero che nello stesso trattato del 1866 si ebbe cura di determinare quali spese di obbligazioni dovessero trapassare nel Governo italiano per effetto della cessione della Venezia.

Ad ogni modo i tribunali con savio criterio giuridico hanno distinto quelle obbligazioni che dipendevano essenzialmente dall'ufficio necessario cui deve adempiere ogni Governo verso il paese che amministra e che regge, e quelle altre obbligazioni che incumbessero al Governo austriaco per titolo e cause speciali o relative al Governo dell'intera monarchia, e che per ciò non passavano nel Governo italiano unicamente pel fatto della cessione della Lombardia e della Venezia.

Chechè sia di tutto ciò, a me sembra che la conclusione dell'onorevole Rattazzi fosse molto circospetta. Infatti egli diceva: i 25 milioni del 1818 ed i 75 milioni del 1849 a chi furono dati? Non al sovrano di Lombardia: furono dati all'impero austriaco, cioè a quel belligerante che aveva fatto la guerra nella prima epoca colla Francia, e nella seconda colla Sardegna; e la guerra non l'aveva fatta il sovrano della Lombardia, anzi l'aveva fatta l'imperatore austriaco contro la Lom-

bardia ed i propri sudditi lombardi, i quali reclamavano la indipendenza ed un Governo nazionale.

Se dunque la parte belligerante era l'impero austriaco, e se anche l'impero austriaco, ricevendo quelle somme, dovè farne gravitare le correlative obbligazioni proporzionalmente su tutto l'impero, al più sarebbesi trasferita nel Governo italiano una frazione del debito afferente a quella parte di territorio dell'impero, che era rappresentata dalla Lombardia. Dal che seguirebbe che, quando fosse conosciuta e determinata la totalità del debito, una parte di esso, un quarto, un quinto, un sesto, insomma la quota corrispondente alla proporzione che rappresentava la Lombardia nel complesso degli Stati austriaci, rimarrebbe a carico dell'Italia, anche ammettendo l'immaginata sostituzione assoluta e generale dell'Italia alle obbligazioni dell'Austria per la quota afferente alla Lombardia. Ma sostenere che obbligazioni, assunte dal Governo austriaco come reggitore di tutta la monarchia austriaca, debbano oggi integralmente essere poste a carico del Governo italiano, questo è inconcepibile ed indimostrabile.

E vero che sono interessi di cittadini italiani; ma sono italiani i creditori; e niuno potrà pretendere che, quando i creditori mutano Governo, i loro diritti vengano meno e perdano quelle ragioni che anteriormente essi avevano verso l'antico e non mutato debitore.

Le esposte considerazioni per altro bastano a dimostrare questa questione molto grave anche per l'avvenire delle nostre finanze. Forse, se non ci fosse l'articolo 2 o 3 che si vuole introdurre, potrebbe anche opinarsi che tutto rimane integro, non potendo i privati creditori soffrir pregiudizio, o veder mutata la persona del loro debitore in virtù di una convenzione alla quale rimangono estranei, tanto più che il trattato anteriore del 1866 non pregiudicava punto tali quistioni, ed anzi per alcuni titoli ammetteva una espressa specie di riserva a far valere dinanzi ai tribunali i diritti dei privati contro chi di ragione. Ma quando debbasi scrivere nel trattato un articolo il quale sostituisca il Governo italiano all'austriaco, ed assoggetti il Governo italiano in virtù di questa convenzione ad obbligazioni che non sarebbero sue, ma dell'Austria, da ciò nascerebbe, a mio avviso, un grave pericolo ed un pregiudizio al nostro paese, di cui la Camera non potrà non preoccuparsi adempiendo lealmente al proprio mandato.

Intanto, siccome abbiamo intrapresa ed è già inoltrata la discussione di quest'articolo 3, se mai si possa concepirlo in modo da escludere questo pregiudizio per l'avvenire delle finanze italiane, od almeno da attenuarlo, dovremmo accettarlo come conveniente ed opportuno.

Io non esprimo definitivamente una opinione; ma ad ogni modo è necessario che coloro i quali devono dare il loro voto sull'articolo primo, il che significa approvare o non approvare il trattato, sappiano quali sono

le conseguenze del loro voto. Ora essi non lo potranno sapere, salvo quando conoscano la discussione ed il risultato della deliberazione della Camera su quello che era prima, nel progetto della Commissione, articolo 2, e che ora si vorrebbe rendere articolo 3 della legge in esame.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Mancini ci dice: come volete che noi approviamo l'articolo 1 se non ci siamo fatto un chiaro concetto di tutti gli effetti rispetto ai punti cui si riferisce l'articolo 3?

Succede in tutte le leggi che è difficile pronunziare un voto sul complesso di una legge se non quando ne sia terminata, o poco meno la discussione, e ne siano votati tutti gli articoli.

L'articolo 1 stabilisce essenzialmente ciò che l'Austria dà, ciò che l'Italia prende, ciò che dà l'Italia, e ciò che prende l'Austria con i termini che gli onorevoli deputati hanno certamente letti.

Ora è da decidere se i patti di tale convenzione sono soddisfacenti.

Ma quali saranno le conseguenze giuridiche di questo trattato rispetto ai danneggiati?

Qui vi è una proposta formale presentata dalla Commissione, è dunque una materia che va discussa per sè. Intendo benissimo che vi possa essere chi avendo votato l'articolo 1, per le conseguenze giuridiche, le quali ne derivano, non creda di dare il suo voto al complesso della legge...

RATTAZZI. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Qualunque discussione si voglia fare, bisogna poi venire ad una votazione: volete votare l'articolo 3 prima dell'articolo 1? Non ci sarebbe senso.

Se fosse una legge in cui l'articolo 1 si riferisse per esempio ad un allegato formante una legge complessiva di finanza che fosse in facoltà nostra di modificare, allora sarei perfettamente d'accordo. Ma qui l'articolo evidentemente non pregiudica niente, ed io anzi mi sono astenuto fin qui dal dire parola alcuna su questa materia, perchè non voglio pregiudicare alcuna questione. Del resto poi, voi conoscete perfettamente che i tribunali sogliono prender le leggi come sono scritte, senza tener conto per l'interpretazione loro delle dichiarazioni fatte dai deputati o dai ministri.

Ciò che mi pare ragionevole a farsi si è che, avendo avuto luogo una discussione generale in tutta questa seduta, si deliberi intorno all'articolo 1 e quando saremo all'articolo 3 allora tratteremo tutte le conseguenze che avrebbe il trattato come è redatto e che oggi possiamo accettare o respingere ma non modificare, ed allora da quello che avverrà all'articolo 3 ogni deputato si farà un criterio sopra il voto che deve dare sul complesso della legge, ma mi parrebbe che si procedesse con più ordine continuando la discussione come l'ha portata innanzi a noi la Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Fambri ha facoltà di parlare.

FAMBRI. Io aveva chiesto di parlare precisamente per svolgere quei ragionamenti che con tanta maggiore autorità giuridica di me ha esposti l'onorevole Mancini intorno alla inanità della ragione che i 75 milioni non sieno bastati per le spese di guerra; ma, ripeto, essendo state svolte con tanta competenza dall'onorevole Mancini, rinunzio alla parola.

RATTAZZI. Se l'articolo terzo non fosse diretto a portare una modificazione ad una delle convenzioni del trattato, avrebbe ragione l'onorevole ministro di dire che si vota un articolo e poi se ne vota un altro che, se fosse approvato, lo modificherebbe. Ma l'articolo 3, nel senso che da alcuni venne proposto, in quello cioè di serbare intatto il diritto dei terzi, non soltanto verso il Governo italiano, ma anche verso il Governo austriaco, induce una modificazione al trattato.

Dunque è necessario che prima di tutto si deliberi su questa modificazione, altrimenti, quando si sarà votato l'articolo primo, si potrà opporre che non è più il caso di discutere la riserva dei diritti dei terzi verso il Governo austriaco, perchè fu già approvato il trattato, in forza del quale quel Governo è perfettamente esonerato verso i terzi.

Del resto, siccome io non amo fare questioni prive di uno scopo determinato e di qualche risultamento effettivo, se rimane inteso, siccome pare che la intenda il ministro delle finanze, che, malgrado la votazione dell'articolo 1, e quindi malgrado l'approvazione del trattato, rimarrà ancora libera la discussione e sarà impregiudicata la questione, e possa ancora inserirsi la clausola, la quale lascia libero l'esperimento dei diritti dei terzi, non solo verso il Governo italiano, ma anche verso il Governo austriaco, senza che si venga ad opporre il trattato approvato coll'articolo 1, io non ho alcuna difficoltà che si passi alla votazione dell'articolo 1.

MINISTRO PER LE FINANZE. Per mia parte dichiaro che non credo pregiudicata la questione dell'articolo 3 dalla votazione dell'articolo 1.

Quando saremo all'articolo 3 dirò anch'io il mio parere, esporrò le inquietudini che questo articolo mi ispira, ma possiamo rimanere intesi da tutte le parti della Camera che dalla votazione dell'articolo 1 non intendiamo di trarre argomento per oppugnare l'articolo 3.

RATTAZZI. Non solo nel modo con cui è formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Rimane adunque inteso che l'articolo 1 porta l'approvazione della convenzione coll'Austria, e che l'articolo 3 introduce la riserva dei privati verso il Governo italiano.

Ora la Camera ed il Ministero badino che non si potrà mai tornar sopra di una convenzione internazionale dopo che la Camera ha pronunziato quel voto. Egli è dover mio di mettere bene in evidenza la cosa. La Camera può prendere tutti i temperamenti che

crede del caso, ma il presidente mancherebbe al suo compito se non le ponesse sott'occhi il vero stato della questione. Nell'articolo 1 non si tratta di una legge di diritto interno, bensì di una convenzione di diritto internazionale.

Voci. Ha ragione!

PRESIDENTE. Dopo la votazione, non essendo possibile venire a fare modificazioni, conviene che prima la Camera ne misuri tutte le conseguenze.

Se dunque la riserva è fatta all'articolo 3 pel diritto interno, cioè per quello dei cittadini verso l'Italia, credo che non vi è difficoltà; ma se altrimenti si intende la cosa in senso più lato, è necessario che si sappia e si dica chiaramente. Ogni dubbio, ogni equivoco deve essere per tempo chiarito e rimosso.

CORTESE, relatore. Per una dichiarazione. L'articolo 1 approva le convenzioni: queste disobbligano l'Austria non solo verso il Governo italiano, ma verso i cittadini italiani. (*Oh! oh!*) Così l'ha intesa la Commissione.

E del resto sarebbe stato assurdo il proporre un articolo che approva le convenzioni e poscia un altro articolo che sarebbe una modificazione delle medesime.

Quando la Commissione ha proposto l'articolo 3, l'ha inteso proporre in questo senso, che quella assoluzione dell'Austria non importa annullamento o estinzione del debito, ma invece che quel debito che l'Austria poteva avere, nella misura in cui l'Austria lo poteva avere, con tutte le eccezioni che all'Austria competevano contro i creditori, sia passato al Governo italiano. In questo senso la Commissione ha proposto l'articolo 3.

E quindi ben si vede che si può votare l'uno senza pregiudicare la questione che nasce dall'altro articolo: la differenza sta solo in ciò, che l'onorevole Rattazzi credeva che noi avessimo voluto riservare i diritti dei privati...

RATTAZZI. Niente affatto! Domando la parola.

CORTESE, relatore. Mi pare che abbia detto che la nostra redazione fa dubitare che potrebbe venirne un pregiudizio ai privati: ecco perchè sorge la divergenza fra noi...

RATTAZZI. Ma se in ciò dico che s'è d'accordo!

CORTESE, relatore. Allora finisce la divergenza fra noi.

Voci: Ha ragione!

CORTESE, relatore. I privati non saranno pregiudicati in nessuna maniera per questa convenzione coll'Austria, e sarebbe un fatto nuovo che, in una convenzione che regola rapporti internazionali, si potesse disporre di privati diritti.

Ed ora domando all'onorevole Rattazzi: l'articolo primo non si può esso tanto approvare quanto respingere? E se fosse respinto, a che le riserve che suppongono l'esistenza delle convenzioni che si approvano con quell'articolo? E, se ho ragione, tanto meglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. L'onorevole Cortese si è affaticato a provare una cosa di tutta evidenza. Certamente, se si mettesse ai voti soltanto la questione nei termini in cui è proposta dalla Commissione, non vi è dubbio che si approva il trattato, e poi viene la discussione dell'articolo, come è proposto dalla Commissione; ma giova osservare che dall'articolo 3 sorge un'altra questione, cioè se la riserva che si vuol fare pei terzi debba essere ristretta verso il Governo italiano, oppure estendersi anche al Governo austro-ungarico.

Ora è precisamente questo il punto della discussione che non si era abbastanza svolto, e sopra il quale l'onorevole ministro delle finanze aveva detto che egli avrebbe risposto quando sarebbe venuta la discussione sull'articolo 3. E si era appunto per evitare l'equivoco che io aveva proposto di procedere prima di tutto alla discussione sull'articolo 3.

E, perciò io mi riassumo, come aveva già indicato l'onorevole nostro presidente: o si vuole coll'articolo 1 stabilire che, anche per quanto concerne i terzi, essi non possono più avere azione verso il Governo austriaco, ed in tal caso necessariamente deve avere la precedenza la discussione sull'articolo 3; o vuoi lasciare intatta tale questione, ed allora si deve passare alla votazione del trattato con questa riserva.

PRESIDENTE. Onorevole Rattazzi, le ragioni che ella adduce non sono argomenti di sospensione, ma di reiezione; certamente chi intende che sieno riservate le azioni verso il Governo austriaco, non può approvare l'articolo 1; chi è d'avviso contrario, lo approverà; colla votazione sull'articolo 1, la questione è sciolta. Ond'è che io la prego a non insistere ulteriormente, e lasciare che la cosa venga risolta colla votazione dell'articolo 1.

Varie voci. Sì! sì!

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

Io parto da questo punto di vista, che il trattato, una volta votato, sia una legge.

Ora, rispetto all'Austria, non basta che votiamo noi degli articoli...

FINZI. *(Della Giunta)* Ma noi non alteriamo i rapporti coll'Austria.

OLIVA. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. La questione che dobbiamo decidere noi coll'articolo 3, e che dobbiamo discutere per votare quell'articolo, si è quali siano gli effetti del trattato rispetto a questa materia.

Una voce dal banco della Commissione. Se sta in possesso delle provincie!

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma mi permettano di dire anche la mia opinione.

La mia proposizione è questa; che, votando l'articolo, non intendo per parte mia di avere posto in questa votazione dell'articolo primo argomento alcuno

contro o pro all'articolo 3, nè nel senso indicato dall'onorevole relatore, nè nel senso indicato dall'onorevole Rattazzi.

Ecco qual è la mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Io dichiaro ancora che colla votazione dell'articolo primo si pronunzia o la sanzione o la reiezione del trattato internazionale, salvo la riserva di cui si è fatta parola riguardo al diritto di privati verso il Governo italiano. Quanto alle azioni verso il Governo austriaco, da quanto fu avvertito finora, s'intenderebbe che sono regolate dalla convenzione.

Dunque io rileggo l'articolo primo...

OLIVA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

OLIVA. La formola che è contenuta nell'articolo terzo del disegno della Commissione è sorta nel seno del Comitato da una proposta che ivi fu discussa ed ampiamente chiarita.

Quelli che ebbero l'onore di presentare quella proposta, vale a dire io ed i miei colleghi Villa T., e Pissavini ebbero intenzione, e lo hanno bene spiegato, di mantenere impregiudicata la questione dei terzi, sia che si trattasse del Governo austriaco, sia del Governo italiano. In questo senso nacque la proposta in seno al Comitato, ed io mi meraviglio molto che la Commissione nella sua relazione l'abbia presentata in un senso così limitato, vale a dire circoscritta solo al Governo italiano.

Per conseguenza, richiamando l'origine di questa proposta, mi pare che l'opportunità della proposta Rattazzi divenga sempre più evidente.

MANCINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI. Io debbo dare il mio voto sull'articolo primo; il presidente lo leggerà e sarà approvato o reietto. Questo articolo, dicendo che è approvato il trattato, naturalmente approva l'articolo 2 del trattato stesso. E questo articolo si esprime così:

« Toutes les réclamations présentées par les deux Gouvernements sont compensées, en voie de transaction, moyennant le paiement que le Gouvernement austro-hongrois s'engage à faire au Gouvernement italien, dans le terme de quatre semaines après la ratification de la présente convention, d'une somme de 4,749,000 florins, ecc. »

Consultando la nota delle reclamazioni del Governo italiano verso l'Austria, in essa trovo: « Indennità per requisizioni e danni di guerra per gli anni 1813, 1814, 1848, 1849, ecc. »

Dunque è evidente che, appena siasi votato l'articolo 1 (come esattamente osservò il nostro onorevole presidente), avremo inteso di esonerare il Governo austriaco anche in faccia ai nostri cittadini da qualunque obbligazione che anteriormente potesse avere.

Ora, prima che io decida se questi cittadini italiani

debbano conservare questi loro diritti, o se se ne debbano spogliare, è necessario che sia illuminato dalla discussione sull'articolo 3, la quale, se fosse fatta dopo, sarebbe inutile.

Mi si dirà: vi rimane il voto complessivo sulla legge. Ma se nella discussione di una legge si può sempre, con l'aggiunta di emendamenti e nuovi articoli limitare la conseguenza del voto sopra articoli precedenti; ben altrimenti avviene rispetto ad un trattato, il quale, come diceva il ministro delle finanze, è approvato con l'articolo 1 inscindibilmente. Laonde l'ordine logico richiederebbe che, o si rinunciassero alla discussione sull'articolo 3, se non lo si vuole, e non se ne parli più; oppure, se questa deve aver luogo per uno scopo utile, essa debba essere esaurita prima del voto sull'articolo 1.

Del resto, per opporre così vivi ostacoli a codesta discussione, bisogna che si dubiti molto del risultato di questo voto. Ora io comprendo che la maggioranza della Camera voterà il trattato, ed io stesso posso votarlo, e sono deciso anzi di votarlo, quando mi persuada che non cagiona danni ingiusti ed irreparabili allo Stato od ai cittadini.

La mia mozione d'ordine dunque consiste nel pregare il signor ministro delle finanze a voler dichiarare meglio la sua opinione, cioè in qual modo, votandosi l'articolo 1, non si pregiudichi nulla e si lasci intatta la questione dell'articolo 3, cioè tanto nel senso in cui è proposto dalla Commissione quanto nel senso in cui la riserva vuol essere intesa da altri.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, faccia la sua mozione, la Camera è impaziente.

MANCINI. La mia mozione è quella già espressa dall'onorevole presidente, che non si può votare l'articolo 1 senza pregiudicare l'articolo 3, onde bramerei che la discussione già iniziata sull'articolo terzo venisse esaurita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Ho chiesto la parola per dire cose semplicissime, ma che escludono tutti i sofismi. L'articolo 1 approva la convenzione fatta coll'Austria.

Nella convenzione vi è l'articolo secondo per cui l'Austria resta assolta da qualsiasi suo debito in confronto dei sudditi italiani. Ma l'articolo primo ci richiama addirittura alla mente quale riuscirebbe la situazione dei creditori italiani dopo questa convenzione.

Noi abbiamo voluto spiegare, e non si può farne altra cosa, quali diventeranno i rapporti di codesti creditori proponendo l'articolo 3. Se questo articolo sarà votato dalla Camera, allora la condizione dei creditori successivamente alla convenzione coll'Austria sarà determinata dallo stesso articolo nella significanza che la Commissione gli ha voluto dare.

Se per contrario l'articolo 3 passerà emendato, od anche interamente mutato, ed allora i suoi effetti riusciranno quali altrimenti saranno riconosciuti conve-

nienti. Verrà esso assolutamente respinto? Allora la sorte dei creditori rimarrà male definita, resterà cioè nella penombra qual è designata nella convenzione.

La convenzione però resti tal quale, perchè noi in questa sede non possiamo far altro che accettarla o respingerla. (*Mormorio a sinistra*)

È un contratto bilaterale che abbiamo fatto coll'Austria. Or bene, che cosa vogliamo fare da noi soli? Vorremmo per deliberazione nostra sopraccaricare l'Austria di quello di cui ella ha inteso di esonerarsi? Per me, votando l'articolo 1, intendo di dare forza di legge alla convenzione coll'Austria. (*Interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Parli l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Aspettava che i rumori fossero cessati.

All'atto pratico noi veniamo a quella discussione dell'articolo 3 che si desiderava di attendere a fare quando fosse deciso l'articolo 1. Però sento dire *hinc inde* tante cose, che sono obbligato ad entrare anche io in qualche parte in questa via.

Voci a destra. Si metta ai voti l'articolo 1.

MINISTRO PER LE FINANZE. Permettano, sono nella necessità, dietro le stesse parole dette dall'onorevole Finzi, di fare qualche osservazione, poichè non posso accettare certe interpretazioni, e d'altra parte vi sono anche dei documenti da indicare.

Io ho saputo solo stamane che non venne comunicato alla Commissione un protocollo, perchè non era fra quelli fatti a Vienna, i quali furono in un pacco rimessi alla Commissione. Io credo mio dovere di darne lettura:

« Se sont réunis à Florence, au Ministère des finances :

« Les plénipotentiaires italiens M. Visconti-Venosta, ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie ;

« M. Sella, ministre des finances de S. M. le Roi d'Italie ;

« Et les plénipotentiaires de la monarchie austro-hongroise :

« M. De Lónyay, ministre des finances de S. M. I. et R. apostolique ;

« M. le baron de Kübeck, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. I. et R. apostolique.

« MM. les plénipotentiaires ont pris connaissance, dans cette séance et dans les séances précédentes, des demandes faites *hinc inde* et des conclusions auxquelles on était arrivé dans les négociations antérieures à Vienne et à Florence.

« M. Sella remarque que le Gouvernement austro-hongrois n'a pas tenu compte des réclamations faites par l'Italie pour une indemnité correspondant aux réquisitions et aux dommages de guerre pour 1813-1814 et 1848-1849, et encore moins pour 1859 et 1866. Il observe que l'article 8 du traité du 3 octobre 1866 limite les obligations du Gouvernement italien, et il

croit que les obligations qui ne sont pas imposées à l'Italie pour les traités sont à la charge de la monarchie austro-hongroise. Par conséquent il demande une indemnité pour les réquisitions et dommages de guerre susindiqués.

« M. De Lónyay répond que la monarchie austro-hongroise n'ayant aucune autre obligation dépendante des provinces cédées à l'Italie, que celle qui résultent explicitement des traités, il est dans l'impossibilité absolue de consentir à aucune indemnité pour les réquisitions et les dommages de guerre, et même d'entamer une discussion à cet égard ».

« *Signés:* LONYAY. *Signés:* VISCONTI-VENOSTA. « KUBECK. Q. SELLA. »

Inoltre debbo dire che il trattato, quale era stato dapprima preparato a Vienna, cominciava con un articolo 1 così concepito :

« Le Gouvernement italien est substitué dans tous les droits et dans toutes les obligations du Gouvernement Austro-Hongrois qui existaient au 3 octobre 1866 par rapport au territoire cédé. »

Quest'articolo da noi non è stato accettato, e non fa parte del trattato.

Finalmente mi preme di osservare che sta benissimo quell'articolo 2, di cui gli onorevoli Mancini e Finzi hanno dato lettura, ma li prego di considerare che questa convenzione, che contiene questo articolo 2, comincia così :

« Dans le but de régler et terminer définitivement toutes ces questions financières pendantes entre le royaume d'Italie et la monarchie Austro-Hongroise, à la suite des articles 6, 7 et 22 du traité de paix du 3 octobre 1866, les plénipotentiaires soussignés, etc. »

I quali articoli 6 e 7 non contemplano la questione della quale si parla.

FINZI. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io ho citato questo stato di cose, perchè vedo che le interpretazioni sono sempre malagevoli. Io non intendo di pregiudicare la posizione di nessuno, ma è anche mio dovere di non lasciar pregiudicare la posizione del Governo italiano.

Voci. Bene! È quello appunto che vogliamo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Egli è per questo che io diceva: votiamo l'articolo 1. (*No! no!*)

Permettano: l'articolo 1 è quello che stabilisce ciò che si prende e ciò che si dà dai due Stati.

Quali siano poi le conseguenze rispetto ai terzi, siccome vi è un articolo speciale che si riferisce a questo argomento, così se ne potrà discorrere in quell'occasione.

Una voce. E l'Austria?

MINISTRO PER LE FINANZE. Rispetto all'Austria, quando anche se ne votassero due o tre di questi articoli, essa non c'entra; non è il Parlamento italiano che possa votare degli articoli i quali facciano legge per la monarchia austro-ungarica.

Dal momento che io vidi che si entrava in questa spinosissima questione, e che si voleva già stabilire l'effetto dell'articolo 1, io mi sono creduto in dovere di portare avanti questi documenti.

Ripeto del resto che credo doversi votare l'articolo 1, lasciando impregiudicata la questione degli effetti che abbia, tanto più che le nostre discussioni a tale riguardo non possono avere praticamente alcuna portata, non potendo la votazione per parte nostra di un articolo di legge avere un effetto piuttosto che un altro nelle conseguenze del trattato, rispetto ad una potenza estera.

PRESIDENTE. Parmi si possa ora venire alla votazione dell'articolo primo.

MANCINI. Domando la parola...

PRESIDENTE. Permetta, l'onorevole Finzi ha chiesto la parola; se la discussione ha da continuare, debbo accordarla a lui.

MANCINI. Per una dichiarazione...

PRESIDENTE. Debbo darla prima all'onorevole Finzi.

MANCINI. Mi lasci dire, vedrà dopo a chi dovrà darla...

(*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Lo so a chi debbo darla.

Una voce a destra. Vuole il monopolio della parola...

MANCINI. Perdonate... così è impossibile esprimere le proprie ragioni... Abbiate pazienza.

MASSARI. Ne abbiamo sempre, ne abbiamo fin troppa.

(*Rumori in senso diverso*)

PRESIDENTE. Lascino parlare!

MANCINI. (*Con calore*) Volete fare gli affari della nazione in questo modo?

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, o ella rinunzia a parlare, o io lascio continuare la discussione e parlerà chi ne ha il diritto. (*Interruzioni e rumori*)

MANCINI. Lasci continuare...

PISSAVINI. Vuole ritirare la sua proposta. Lo lascino parlare.

MANCINI. La ritirerò quando verrà il mio turno.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Io non ho intenzione di parlare se la discussione non si porta sull'articolo 3, come l'onorevole Sella sembrava manifestarne in proposito. Se si tratta di fermarsi all'articolo 1, stimo più opportuno che si voti la chiusura e si passi alla sua votazione.

Alla fin fine tutto quello che potrà essere detto utilmente sull'articolo 3 non riuscirà ad alterare la portata dell'articolo 1 della convenzione, nella quale non mi sembra essere molto chiaro e sicuro l'onorevole Sella che l'ha firmata e ce l'ha proposta perchè l'approvassimo. Se poi Ministero e Camera non si troveranno d'accordo, allora potremo respingere la convenzione all'urna e non impegnarci con uno Stato estero al di là di quanto stimiamo essere decoroso. Dunque pregiudizio a votare adesso l'articolo 1 non ne vedo alcuno.

Vogliamo deliberatamente iniziare la discussione

dell'articolo 3? Ma dichiariamolo senz'altro, incominciamone la discussione largamente tenendo anche conto delle paure espresse dal ministro delle finanze che non sembra in questa circostanza molto sicuro del fatto proprio e parrebbe quasi dubitare della bontà intrinseca della convenzione stessa. (*Movimento*)

Ad ogni modo non fate a me il rimprovero d'una frase la quale rappresenta per certo le titubanze da lui manifestate nelle ultime sue parole. Egli vorrebbe togliere all'articolo 2 della convenzione la portata che ha, ma quest'articolo è troppo esplicito perchè il senso ne possa essere infirmato.

L'Austria viene prosciolta da tutti gli obblighi cui si riferivano i nostri reclami prodotti nelle lunghe trattative che abbiamo sostenute in di lei confronto.

Prego l'onorevole Massari, che mi siede a fianco, di non turbarmi con alieni colloqui. (Bravo! Benissimo! e *risa a sinistra*)

MASSARI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Finzi ha finito?

FINZI. Non ho finito. (*Si arresta*)

PRESIDENTE. Continui il suo discorso.

FINZI. Scegliamo adunque definitivamente una via: approviamo la convenzione coll'Austria, votando l'articolo primo, o lasciamo sospesa tale votazione subordinandola all'esito della discussione dell'articolo 3? Non vi ha differenza alcuna sostanziale tra l'uno e l'altro procedimento, giacchè, ripeto, ne rimane sempre la facoltà di far cadere la convenzione stessa al voto complessivo della legge. Tutte le distinzioni inopportune, tutte le questioni non fanno altro che farci perdere tempo, e già vediamo che sotto l'uno o l'altro pretesto ora è lo stesso ministro delle finanze, ora è un qualche altro oratore che entrano a parlare di strarforo dell'articolo terzo, smozzicandone così la discussione che non può riuscire convincente, se non fatta nella sua maggiore pienezza, lasciando intanto quasi penzoloni l'articolo primo che è il vero fondamento della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di parlare per un fatto personale.

MASSARI. (*Della Commissione*) Signor presidente, mi dispiace che l'onorevole Finzi nel calore dell'improvvisazione non abbia fatto attenzione alla vera ragione per cui fu disturbato. Un usciere (*ilarità a sinistra*) era venuto qui a domandarmi che uscissi fuori della Camera. Io gli ho risposto: non posso uscire, perchè debbo assistere alla discussione. Dunque vede l'onorevole Finzi, che io non parlava per disturbarlo.

Del resto l'onorevole Finzi mi pare che sia stato già abbastanza punito della sua vivacità dai *bravo* che ha raccolti dai miei onorevoli colleghi della sinistra. (*ilarità a sinistra*)

FINZI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINZI. Io non amo di ricevere qui nè premi nè puni-

zioni da chicchessia. Io mi onoro dei *bravo* della sinistra come dei *bravo* della destra, ed apprezzo tutti come meritano da qualunque parte della Camera.

Esigo solamente che, mentre sto parlando, non mi si sturbi con colloqui importuni, nè ho riguardo che gli interlocutori siano uscieri od altri, onde ricevo molestie.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Io credo a questo punto di poter ritirare la mia mozione d'ordine, che altrimenti dovrebbe essere messa ai voti.

Io non mi arresto alle opinioni individuali dell'onorevole Finzi, il quale non può imporre alla Camera, mostrandosi più ministeriale del ministro; ma, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, il quale ha detto che nell'articolo 3 è riservata la discussione, e che non è per nulla pregiudicata la questione dei diritti dei nostri cittadini anche verso il Governo austriaco, io ritiro la mia mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Dunque non essendovi più opposizione, metto senz'altro ai voti l'articolo 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena esecuzione alle annesse convenzioni *A* e *B* che, in conseguenza degli articoli 6, 7 e 22 del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, sono state concluse in Firenze nel 6 gennaio 1871 tra il Regno d'Italia e la Monarchia austro-ungarica, non meno che al relativo protocollo della stessa data. »

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo 2 della Commissione, riservando a domani la discussione all'articolo 3:

« Art. 2 A tal effetto è anche autorizzata la iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico del regno della rendita annua consolidata, indicata nelle convenzioni di cui all'articolo precedente.

È parimente autorizzata la iscrizione nel bilancio attivo e passivo del Ministero delle finanze pel 1871 delle somme da riscuotersi o pagarsi in esecuzione delle convenzioni predette. »

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 6 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulle convenzioni finanziarie concluse coll'Austria in esecuzione del trattato di pace del 1866.

2° Votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge:

Prescrizione degli stipendi e di altri assegni personali;

Leva militare sui nati negli anni 1850-51;

Convenzione postale conclusa col Portogallo.

3° Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.